

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3064 del 26/05/2025
Oggetto	D.Lgs. n. 387/03, L.R. n. 26/04, D.Lgs. n. 28/11 - Società Agricola Guidi di Roncofreddo s.s. di Guidi Giancarlo e Nicolini Fausta s.s., con sede legale in Via Matteotti n. 275, in Comune di Roncofreddo. Autorizzazione Unica relativa a un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "fotovoltaica", avente potenza di picco pari a 1.189,48 kWp, sito in Comune di Longiano in Strada Provinciale 85, comprensivo di linea elettrica per la connessione alla rete dell'impianto localizzata nei Comuni di Longiano e Roncofreddo.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3194 del 26/05/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventisei MAGGIO 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. n. 387/03, L.R. n. 26/04, D.Lgs. n. 28/11 - **Società Agricola Guidi di Roncofreddo s.s. di Guidi Giancarlo e Nicolini Fausta s.s.**, con sede legale in Via Matteotti n. 275, in Comune di Roncofreddo. **Autorizzazione Unica** relativa a un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo **"fotovoltaica"**, avente potenza di picco pari a 1.189,48 kWp, sito in Comune di Longiano in Strada Provinciale 85, comprensivo di linea elettrica per la connessione alla rete dell'impianto localizzata nei Comuni di Longiano e Roncofreddo.

IL DIRIGENTE

Visti:

- il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 *"Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici"*;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- la Legge 9 gennaio 1991, n. 9 *"Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali"*;
- il D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 *"Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica"*;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 *"Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"*;
- la Legge 23 agosto 2004, n. 239 *"Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia"*;
- il D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"*;
- la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2008)"*;
- la Deliberazione 23 luglio 2008 - ARG/elt 99/08 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e del Gas *"Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo Integrato delle Connessioni Attive - TICA)"*;
- la Legge 23 luglio 2009, n. 99 *"Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"*;
- la Deliberazione 04 agosto 2010 - ARG/elt 125/10 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas *"Modifiche e integrazioni alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 99/08 in materia di condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione (TICA)"*;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 *"Linee guida per l'autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili"*;
- il D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 *"Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE"*;
- il D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 199 *"Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili"*;

- il D.Lgs. 25 novembre 2024 n. 190 *“Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”*;
- la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26 *“Disciplina della programmazione territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”*;
- la Deliberazione di Assemblea Legislativa 26 dicembre 2010, n. 28 *“Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica”*;
- la Deliberazione di Giunta regionale del 17 gennaio 2011, n. 46 *“Riconoscimento delle aree oggetto della deliberazione dell'Assemblea legislativa del 6 dicembre 2010, n. 28 (recante “Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica”)”*;
- la Cartografia allegata alla Deliberazione di Giunta regionale del 17 gennaio 2011, n. 46 *“Carta unica dei criteri generali di localizzazione degli impianti fotovoltaici”*;
- la Deliberazione di Assemblea Legislativa 23 maggio 2023, n. 125 *“Specificazione dei criteri localizzativi per garantire la massima diffusione degli impianti fotovoltaici e per tutelare i suoli agricoli e il valore paesaggistico e ambientale del territorio”*;
- la Circolare della Regione Emilia-Romagna, PG.2011/0084824 del 04 aprile 2011 *“Prime indicazioni sui titoli idonei per la realizzazione di impianto fotovoltaico, sul dimensionamento complessivo e sulla localizzazione dei medesimi impianti, qualora il soggetto abbia la disponibilità di più aree”*;
- Circolare della Regione Emilia-Romagna, PG.2011/0098128 del 18 aprile 2011, *“Integrazioni alle “Prime indicazioni sui titoli idonei per la realizzazione di impianto fotovoltaico, ...” di cui alla nota n. 84824 del 4 aprile 2011”*;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;
- la Nota del Direttore generale Arpae PGDG/2015/7546 del 31 dicembre 2015 *“Prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria ed autorizzazione ambientale assegnate all'Agenzia regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) dalla legge regionale 30 luglio 2015 n. 13”*;
- la Deliberazione del Direttore Generale 15 aprile 2016 n. 55 *“Direzione Amministrativa. Definizione dei contenuti e delle modalità di presentazione ad Arpae Emilia-Romagna della garanzia finanziaria prevista per gli impianti di produzione di energia da da fonti rinnovabili”*;
- la Delibera di Giunta Regionale 05 giugno 2019, n. 926 *“Approvazione della Deliberazione del Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna DEL-2019-55 ‘Approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni Arpae’ ”*;

Premesso che:

1. l'art. 31, comma 2), lettera B del D.Lgs. 31.03.1998, n. 112 *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”* attribuiva alle Province, nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dai piani energetici regionali, la competenza relativa all'autorizzazione all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia;
2. l'art. 85, punto 1, lettera b) della Legge Regionale 21.04.1999, n. 3 *“Riforma del sistema regionale e locale”* attribuiva alle Province, nel rispetto delle competenze statali, la competenza relativa all'autorizzazione alla installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica;

3. la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26 *“Disciplina della programmazione territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”* attribuisce alla Regione Emilia-Romagna la funzione concernente alle autorizzazioni, d'intesa con gli enti locali interessati, alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia di potenza superiore a 50 MW termici alimentati a fonti convenzionali e rinnovabili, da esercitarsi nel rispetto delle competenze riservate allo Stato dalle disposizioni legislative vigenti (Art. 2 - comma 1 - lettera j), mentre le Province esercitano le funzioni relative alle autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia previste dalla legislazione vigente, non riservate alle competenze dello Stato e della Regione (Art. 3 - comma 1 - lettera b);
4. la Legge Regionale del 30.07.2015, n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*,
 - disciplina il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente e stabilisce che, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01.01.2016, la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di autorizzazioni e concessioni, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
 - sempre dall' 01.01.2016 attribuisce ad Arpae le funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni uniche ai sensi del D.Lgs. n. 387/03 e del D.Lgs. n. 115/2008, precedentemente attribuite alle Province con la L.R. n. 26/04 del 23.12.2004;
5. la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna 21 dicembre 2015, n. 2173 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, stabilisce che l'adozione dei provvedimenti autorizzativi per gli impianti di produzione di energia spetta al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente;

Richiamato il D.Lgs. n. 387/03, concernente *“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”*, che:

- al comma 1 dell'art. 12 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere, comprese quelle connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo;
- al comma 3 dell'art. 12, sottopone ad Autorizzazione Unica la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi;
- allo stesso comma 3 stabilisce che l'Autorizzazione Unica è rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;
- al comma 4 del richiamato art. 12 dispone che l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241/90;

Vista l'istanza pervenuta a questa Agenzia con note acquisite ai prot. n. PG/2024/124691, n. PG/2024/124696, n. PG/2024/124708, n. PG/2024/124715, n. PG/2024/124719 del 08.07.2024 e volontariamente integrate in data 22.07.2024 con l'invio del modulo di istanza, acquisito al prot. n. PG/2024/134025, da parte della **Società Agricola Guidi di Roncofreddo s.s. di Guidi Giancarlo e Nicolini Fausta s.s.** con sede legale in Via Matteotti n. 275, in Comune di Roncofreddo (CF/P.IVA 01585690405), con cui è stata presentata istanza di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio (ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03) di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "fotovoltaica", avente potenza di picco pari a 1.189,48 kWp, sito in **Comune di Longiano** in Strada Provinciale 85;

Dato atto che l'istanza è stata presentata prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 190/2024 e che pertanto, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del medesimo decreto, ai procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 190/2024 continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni;

Precisato che:

- il proponente ha chiesto di **ricomprendere nell'Autorizzazione Unica**, richiesta ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003:
 - il **Titolo Edilizio** (D.P.R. n. 380/2001 e L.R. n. 15/2013) per la costruzione dell'impianto e della cabina elettrica, di competenza del Comune di Longiano;
 - la **Concessione all'utilizzo/attraversamento** di aree pubbliche o ad uso pubblico:
 - di competenza del Comune di Longiano per l'attraversamento di Via Rio Guidoni con tratto aereo della linea elettrica e per le aree attraversate dalla linea elettrica interrata localizzate lungo via Felloniche;
 - di competenza del Comune di Roncofreddo per le aree attraversate dalla linea elettrica interrata localizzate lungo via Felloniche;
 - l'**Autorizzazione** alla realizzazione e all'esercizio dell'**elettrodotto** in media tensione per la connessione alla rete di distribuzione elettrica di competenza di Arpae SAC;
 - la **Variante agli strumenti urbanistici dei Comuni interessati** (Longiano e Roncofreddo) per la localizzazione della linea elettrica (art. 12 D.Lgs. n. 387/2003);

Dato atto che:

- all'istanza presentata è stata allegata copia della comunicazione alla Soprintendenza, datata 14.05.2024 (*"Elaborato n. A4 - Comunicazione Soprintendenza archeologica, Rev. 0 maggio 2024"*, documento contrassegnato da Arpae con la sigla [5]) e la relativa ricevuta di consegna datata 02.07.2024, inerente alla richiesta di verifica di sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento di beni Archeologici (*"Elaborato n. A11 - Ricevuta avvenuta consegna Soprintendenza Ravenna, datato 02/07/2024"*, documento contrassegnato da Arpae con la sigla [12]);
- l'istanza è stata integrata volontariamente dal proponente in data 12.08.2024, con nota acquisita al prot. n. PG/2024/148006, in relazione all'invio della dichiarazione dell'Organo di Vigilanza di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 (documento contrassegnato da Arpae con la sigla [75]);
- con nota registrata al prot. n. PG/2024/142095 del 02.08.2024, inoltrata alla ditta istante e a tutti gli enti coinvolti, questo Servizio ha comunicato:
 - l'esito positivo della verifica di completezza formale dell'istanza presentata ai sensi di quanto previsto dall'art. 14.4 dell'Allegato al D.M. 10/09/2010;
 - l'**avvio del procedimento** amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990, a decorrere dal **22.07.2024**, data di completamento della documentazione minima necessaria prevista dai punti 13.1, 13.2, 13.3 dell'Allegato al D.M. 10.09.2010;
 - l'**indizione della Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona** ex art. 14-ter della Legge n. 241/1990;
 - la convocazione, in data 02.09.2024, della prima riunione della Conferenza di Servizi in modalità video-conferenza, con il seguente ordine del giorno:
 - valutazioni e osservazioni preliminari in merito al progetto presentato;
 - acquisizione di eventuali pareri pervenuti;
 - acquisizione di eventuali **richieste di integrazioni** relative al procedimento principale e agli endo-procedimenti in esso ricompresi;

- varie ed eventuali;
- sono stati coinvolti nel procedimento e invitati in Conferenza i seguenti enti, con le competenze indicate:
 - **Prefettura di Forlì-Cesena:** nomina del rappresentante unico delle amministrazioni periferiche dello Stato ai sensi dell'art. 14-ter, comma 4 della Legge n. 241/1990;
 - **Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni** (servizio scrivente):
 - Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03;
 - parere tecnico di competenza del Servizio Territoriale relativo alle matrici ambientali coinvolte dall'opera in progetto;
 - parere tecnico di competenza del Servizio Sistemi Ambientali relativo ai campi elettromagnetici e alla variante urbanistica;
 - Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di elettrodotto di media tensione per la connessione alla rete pubblica;
 - Nulla osta minerario relativo ai permessi di ricerca e/o concessioni di acque minerali e termali (art. 120 del R.D. n. 1775/1933);
 - parere tecnico su impatto acustico;
 - **Comune di Longiano:**
 - parere in merito alla conformità territoriale, ambientale e urbanistica;
 - titolo abilitativo edilizio;
 - nulla-osta ai sensi dell'art. 120 del R.D. 11/12/1933 n. 1775 e concessione all'utilizzo di aree adibite ad uso pubblico per attraversamento di Via Rio Guidoni con tratto aereo della linea elettrica e per attraversamento di via Felloniche con linea elettrica interrata;
 - nulla-osta ai sensi dell'art. 120 del R.D. 11/12/1933 n. 1775 per l'eventuale attraversamento di opere o aree adibite ad uso pubblico;
 - valutazioni del Consiglio Comunale in merito alla proposta di variante urbanistica (localizzazione dell'infrastruttura) ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. n. 37/2002;
 - **Comune di Roncofreddo:**
 - nulla-osta ai sensi dell'art. 120 del R.D. 11/12/1933 n. 1775 per l'eventuale attraversamento di opere o aree adibite ad uso pubblico;
 - valutazioni del Consiglio Comunale in merito alla proposta di variante urbanistica (localizzazione dell'infrastruttura) ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. n. 37/2002;
 - **Provincia di Forlì-Cesena:**
 - conformità alla strumentazione sovraordinata (PTCP) della proposta di variante urbanistica (localizzazione dell'infrastruttura Linea elettrica per la connessione all'impianto di rete);
 - concessione all'utilizzo/attraversamento di aree pubbliche o ad uso pubblico per le aree attraversate dalla linea elettrica interrata localizzate lungo la Strada Provinciale SP 85 Fondovalle Rubicone "Via Felloniche" al progressivo km 3+9;
 - **Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile dell'Emilia-Romagna:** nulla-osta ai sensi del R.D. n. 1443/1927 (ricerca e coltivazione delle miniere);

- **Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini:**
 - parere di competenza in merito alla parte archeologica;
 - parere di competenza in merito alla parte paesaggistica;
 - pareri di competenza delle amministrazioni periferiche dello Stato rappresentate ai sensi della nomina della Prefettura di Forlì di cui alla nota prot. 64989 del 08.08.2024 (acquisita al prot. n. PG/2024/146124 del 08.08.2024, in particolare:
 - nulla-osta in merito alle servitù militari (ai sensi dell'art. 120 del R.D. 11/12/1933 n. 1775) (Corpi militari);
 - parere relativo a eventuali interferenze ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 256/03 (MIMIT);
 - eventuale parere ai sensi dell'art. 120 del R.D. 11/12/1933 n. 1775 (MASE - Sez. UNMIG);
 - eventuale parere in merito alla sicurezza del volo (ENAC e ENAV);
- **Azienda USL della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica di Cesena:**
 - parere igienico-sanitario;
 - parere in merito alla variante urbanistica (localizzazione dell'infrastruttura);
 - parere congiunto con Arpae relativamente all'esposizione ai campi elettromagnetici, con le procedure dell'art. 17 della L.R. n. 44/95 (parere integrato Arpa E-DSP);
- **E-Distribuzione S.p.A.:** eventuale parere in qualità di gestore della rete elettrica (invitato a partecipare ai lavori della Conferenza senza diritto di voto in virtù del punto 14.10 dell'Allegato al D.M. 10.09.2010);
- **HERA S.p.A. - Struttura Operativa Territoriale (S.O.T.) di Forlì-Cesena - In Rete Distribuzione Energia S.p.A.:** risoluzione interferenze con rete acquedottistica, metanodotti, fognature;
- **Telecom Italia S.p.A.:** parere di competenza in merito all'eventuale interferenza con reti elettroniche di telecomunicazione; si precisa che, con nota acquisita al prot. n. PG/2024/203163 del 11.11.2024, Telecom Italia S.p.A. ha comunicato il subentro di FiberCop S.p.A. (in virtù del conferimento da parte di TIM alla società FiberCop S.p.A. del ramo d'azienda costituito da talune attività e rapporti relativi alla rete primaria in fibra e rame, comprese le relative infrastrutture), pertanto, in seguito a tale comunicazione, FiberCop S.p.A. è stata inserita tra gli enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi;
- **Snam Rete Gas S.p.A.:** parere di competenza in merito all'eventuale interferenza con reti di distribuzione gas.
- **Società Agricola Guidi di Roncofreddo di Guidi Giancarlo e Nicolini Fausta s.s.** in qualità di proponente dell'istanza;

Precisato che:

- il progetto della linea elettrica per la connessione dell'impianto alla rete pubblica interessa i terreni identificati dalle particelle catastali di seguito riportate:
 - Particella 319 del foglio 27 del Comune di Longiano - Particella di proprietà privata nella disponibilità del proponente;

- Particella 372 del Foglio 27 del Comune di Longiano - Particella di proprietà privata, per cui viene richiesta servitù di elettrodotto per linea a 15 kV in cavo aereo per il collegamento nuova cabina "Vallieri Nicola 900 kW FTV";
- Particelle 79-81 del Foglio 27 del Comune di Longiano - Particella di proprietà privata, per cui viene richiesta servitù di elettrodotto per linea a 15 kV in cavo aereo per il collegamento nuova cabina "Vallieri Nicola 900 kW FTV";
- Particella 135 del Foglio 23 del Comune di Roncofreddo - Particella di proprietà di E-Distribuzione S.p.A.;
- **il proponente ha richiesto la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le infrastrutture connesse alla realizzazione dell'opera**, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. n. 387/03;
- **la linea elettrica per la connessione dell'impianto** di cui in oggetto non risulta prevista negli strumenti urbanistici del Comune di Longiano e del Comune di Roncofreddo, per cui l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. n. 387/2003, avrà efficacia di **variante urbanistica**, con apposizione del **vincolo preordinato all'esproprio** (ai sensi degli artt. n. 8-11-15-16 della L.R. n. 37/2002) e **dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere**;
- qualora necessario, verranno introdotte le fasce di rispetto ai sensi del D.M. 29/05/2008 e della L.R. n. 30/2000;
- le servitù verranno costituite in conformità al T.U. di legge sulle acque ed impianti elettrici R.D. n. 1775/1933 e alla vigente normativa in materia di espropri (D.P.R. n. 327/2001 e L.R. n. 37/2002);
- il procedimento per l'apposizione del vincolo espropriativo riguarda in particolare la richiesta di occupazione temporanea per la durata dei lavori di realizzazione della linea elettrica e, successivamente alla conclusione degli stessi, di servitù coattiva permanente relativamente al tracciato dell'elettrodotto interrato per la connessione dell'impianto di produzione alla rete di distribuzione dell'energia elettrica;
- relativamente all'acquisizione della disponibilità delle aree interessate dalla linea elettrica per la connessione alla rete elettrica nazionale, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 37/2002, è stato dato avvio alla procedura per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio tramite pubblicazione dell'avviso di deposito:
 - sul BURERT Emilia-Romagna n. 271 (parte seconda) del 14.08.2024
 - sul Corriere di Romagna in data 12.08.2024;
 - sull'Albo Pretorio della Provincia di Forlì-Cesena (Num. Reg. 1355 Prot. 22132 del 06.08.2024);
 - sull'Albo Pretorio del Comune di Roncofreddo (Registro n. pubblicazione 421 e n. prot. 5409 del 06.08.2024); l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio (nel periodo compreso tra il 14.08.2024 e il 14.10.2024) è stata acquisita da Arpae al prot. n. PG/2024/185090 del 14.10.2024;
 - sull'Albo Pretorio del Comune di Longiano (Numero pubblicazione 500); l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio (nel periodo compreso tra il 14.08.2024 e il 14.10.2024) è stata acquisita da Arpae al prot. n. PG/2024/187620 del 17.10.2024;
- i proprietari delle particelle interessate dalla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sono stati avvisati tramite raccomandata postale A/R (nota prot. n. PG/2024/146563 del 09.08.2024);

Dato atto che la Prefettura di Forlì-Cesena, con nota acquisita al prot. Arpae n. PG/2024/146124 del 08.08.2024 (prot. in uscita n. 64989 del 08.08.2024), relativamente al procedimento di cui

trattasi, ha nominato la **Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio** quale **rappresentante unico delle amministrazioni periferiche dello Stato coinvolte**;

Tenuto conto dei seguenti **pareri acquisiti prima** dello svolgimento della **prima seduta** della Conferenza, tenutasi in data 02.09.2024, riportati nel relativo verbale, conservato agli atti:

- **HERA S.p.A. e INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A.** con n. prot. n. 70111-30171 del 07.08.2024, acquisita al prot. n. PG/2024/145066 del 07.08.2024, ha espresso il seguente parere in merito alle interferenze con i sottoservizi interessati, in particolare viene specificato quanto segue:

"In riferimento alla nota pervenutaci dall'Amministrazione in indirizzo con PEC del 02/08/2024 Vs. rif. Prot. n. 142095 (prat.n. 25565/2024) per l'intervento di cui all'oggetto, con la presente si comunica quanto segue:

1) Aree destinate ad accogliere gli impianti fotovoltaici a terra (lotto 1 e lotto 2).

Nelle zone oggetto d'intervento non si segnala la presenza di infrastrutture gestite dalle scriventi.

2) Nuova cabina secondaria "Vallieri Nicola 900KW FTV".

Nelle zone oggetto d'intervento non si segnala la presenza di infrastrutture gestite dalle scriventi.

3) Nuovi elettrodotti.

L'intervento interferisce con infrastrutture gestite dalla scrivente, si segnala che parte del percorso si sviluppa su un tracciato dove sono presenti i seguenti sottoservizi:

a. Via Rio Guidoni

- Acquedotto in PEAD Ø75 in parallelismo;

- Metanodotto in Acciaio DN65 6ª specie in parallelismo.

b. Via Provinciale Musano

- Acquedotto in PEAD 90 in attraversamento;

- Metanodotto in Acciaio DN100 6ª specie in attraversamento;

- Fognatura nera a gravità in PVC DN250;

- Fognatura mista a gravità in CLS 300.

Lungo il percorso sono inoltre presenti allacci d'utenza acqua, gas e fognatura; pozzetti di ispezione fognatura e gruppi valvole acqua e gas.

*Prima della realizzazione delle opere dovrà essere richiesto **sopralluogo** per individuare l'esatta posizione e quota delle condotte, mediante il nuovo **WEBFORM Multiservizio** disponibile sul sito www.gruppohera.it. Le istruzioni dettagliate su come procedere sono visionabili alla pagina <https://www.gruppohera.it/assistenza/progettisti-e-tecnici>.*

Si evidenzia, a tal proposito, che la mancata ottemperanza di tale procedura potrebbe provocare danni alle condotte in esercizio, in particolare in presenza di tubazioni poco profonde, e generare situazioni di rischio nel caso di rottura delle condotte del gas.

In caso di attraversamenti delle condotte con scavo a cielo aperto si consiglia di predisporre opportune guaine in materiale plastico a protezione dei nuovi cavidotti. Non andranno effettuati interventi con trivellazione teleguidata senza prima aver verificato la posizione esatta delle condotte esistenti.

*In caso di parallelismi si richiede una distanza di rispetto di almeno 50 cm dalle condotte acqua, gas e fognatura esistenti in modo da non pregiudicare la possibilità di poter effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ed eventuali nuovi allacci d'utenza, pozzetti d'ispezione o eventuali corpi tecnici dovranno essere posizionati ad una distanza di rispetto di almeno 50 cm. **Non sono consentiti parallelismi in sovrapposizione longitudinale.***

Considerato che alcuni interventi saranno realizzati dove sono presenti sottoservizi gestiti da Hera S.p.A. e INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A., l'impresa esecutrice dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare interferenze o rotture delle tubazioni in esercizio; eventuali

interventi che si renderanno necessari per ripristinare il corretto funzionamento delle condotte saranno posti a carico della impresa esecutrice.

Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito alla presente potete contattare il ns. tecnico referente P.I. Andrea Maltoni Tel. 0547 388250 email andrea.maltoni@gruppohera.it pec heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it, avendo cura di citare l'oggetto ed entrambi i protocolli della presente.”;

- **SNAM RETE GAS S.P.A.** con nota prot. 258/2024 del 14.08.2024, acquisita al prot. n. PG/2024/149615 del 14.08.2024, ha espresso quanto segue:

*“Con riferimento alla Vostra PEC Prot.N. 142095/2024 del 02/08/2024 pari oggetto, Vi comunichiamo che, sulla base della documentazione grafica resa disponibile, è emerso che le opere ed i lavori di che trattasi **NON interferiscono** con impianti di proprietà della scrivente Società.*

Ad ogni buon fine, in considerazione della peculiare attività svolta dalla scrivente Società, inerente il trasporto del gas naturale ad alta pressione, è necessario, qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, che la scrivente Società venga nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio.

Si evidenzia, infine, che in prossimità degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione della scrivente Società e che, in difetto, Vi riterremo responsabili di ogni e qualsiasi danno possa derivare al metanodotto, a persone e/o a cose.”;

- **COMANDO INTERREGIONALE MARITTIMO NORD - Ufficio Infrastrutture e Demanio** con nota prot. 25986 del 20.08.2024, acquisita al prot. n. PG/2024/151098 del 20.08.2024, ha espresso quanto di seguito riportato:

“Esaminata la documentazione tecnica in riferimento, sotto il profilo demaniale, nulla osta ai soli fini militari e per quanto di competenza di questo Comando Marittimo all'impianto in argomento, non ravvisando impedimenti o contrasti con gli interessi della Marina Militare.

Tenuto conto della tipologia di lavori, si ritiene comunque opportuno che la Società richiedente, nel realizzarli, effettui le dovute indagini preliminari esplorative ed adotti tutte le precauzioni necessarie in materia”;

- **ANSFISA (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali)** con nota REGISTRO UFFICIALE. U. 0060902. 26-08-2024 (acquisita al prot. n. PG/2024/153797 del 26.08.2024), ha inviato parere con cui si precisa in quali casi l'ufficio Operativo della stessa Agenzia sia competente e quali disposizioni applicare nei vari casi specifici, tra i quali il progetto in esame non rientra;

Dato atto che:

- la **prima riunione** della Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 02.09.2024, si è conclusa con la decisione di delegare il responsabile del procedimento a inviare alla ditta la richiesta di integrazioni scaturita dalla riunione;
- con nota prot. n. PG/2024/169955 del 20.09.2024 è stata inviata alla ditta la richiesta di integrazioni scaturita dalla Conferenza dei Servizi del 02.09.2024 ed è stato sospeso il procedimento per **30 giorni**; nella stessa nota è stato specificato che l'invio del Verbale della Conferenza dei Servizi del 02.09.2024 sarebbe stato fatto in seguito, una volta acquisite le firme dei delegati presenti;
- con nota registrata al prot. n. PG/2024/178772 del 03.10.2024 è stato trasmesso alla ditta il verbale relativo alla riunione della Conferenza tenutasi in data 02.09.2024;
- in data 17.10.2024, con nota acquisita da Arpae al prot. n. PG/2024/187973 del 17.10.2024, la ditta ha trasmesso una richiesta di proroga di 30 giorni del termine per la presentazione delle integrazioni;
- con nota prot. n. PG/2024/189567 del 21.10.2024 è stata concessa la proroga richiesta ed è stato fissato quale nuovo termine per la trasmissione della documentazione integrativa la data del 19.11.2024;

- in data 18.11.2024 e in data 19.11.2024, come da note acquisite rispettivamente ai prot. n. PG/2024/208790 e prot. n. PG/2024/209282, la ditta ha presentato le integrazioni in risposta alla richiesta ricevuta;
- le integrazioni di cui al punto precedente contengono anche una richiesta di autorizzazione paesaggistica, comprensiva dei relativi allegati;
- con nota prot. n. PG/2024/213746 del 26.11.2024, sono state acquisite integrazioni volontarie e con nota prot. n. PG/2024/215356 data 27.11.2024 sono state acquisite le integrazioni richieste da ENAC;
- con nota registrata al prot. n. PG/2024/216753 del 29.11.2024:
 - è stata condivisa con gli enti la documentazione presentata dalla ditta in risposta alla richiesta di integrazioni;
 - è stata data comunicazione in merito alla conclusione del periodo di deposito relativo al procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
 - sono state allegate le osservazioni pervenute da parte dei privati, con richiesta alla ditta e agli Enti di darne riscontro, presentando le opportune controdeduzioni in tempo utile per la riunione della Conferenza;
 - è stata convocata in data 14.01.2025 la seconda riunione della Conferenza di Servizi, con il seguente ordine del giorno:
 - discussione e valutazione delle integrazioni documentali presentate dal proponente;
 - discussione e valutazione delle osservazioni pervenute dai privati interessati dalla realizzazione dell'opera e delle eventuali controdeduzioni del proponente e degli enti;
 - conclusioni della Conferenza relativamente alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
 - acquisizione dei **pareri conclusivi** in merito al rilascio dell'autorizzazione unica da parte dei membri della Conferenza;
 - definizione dei contenuti della determinazione motivata di conclusione della Conferenza;
 - varie ed eventuali;

Tenuto conto dei seguenti **pareri acquisiti prima** dello svolgimento della **seconda riunione (conclusiva)** della Conferenza, tenutasi in data 14.01.2025, riportati nel relativo verbale, conservato agli atti:

- **Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae - Servizio Sistemi Ambientali (SSA)** con nota prot. n. PG/2024/159829 del 04.09.2024 ha espresso parere di conformità degli impianti elettrici oggetto di valutazione ai sensi delle norme vigenti in materia di esposizione ai CEM (Campi Elettro Magnetici), con le seguenti condizioni:
 1. nella fascia di rispetto (coincidente con la distanza di prima approssimazione - DPA), attorno alle cabine e alle linee, non dovranno essere previste strutture, anche se amovibili, che consentano la permanenza di persone per un tempo maggiore o uguale a 4 ore/giorno;
- **Aeronautica Militare** con nota segnatura M_D AMI001 REG2024 0021782 06-09-2024, acquisita al prot. n. PG/2024/160914 del 06.09.2024, ha precisato quanto segue:
 - "1. L'intervento in epigrafe, quale descritto nella documentazione pervenuta con il foglio in riferimento, non interferisce né con sedimi/infrastrutture intestati a questa Forza Armata né con Servitù prediali o Militari (D.Lgs. 66/2010 art.10 320 e segg.) a loro servizio.
 2. Pertanto Nulla Osta relativamente ai soli aspetti demaniali di interesse di questa F.A.

all'esecuzione dell'intervento di cui sopra.

3. Per quanto attiene alle potenziali interferenze con l'attività di aeronavigazione si richiama la necessità di dover rispettare, in linea generale, le disposizioni contenute nella circolare dello Stato Maggiore Difesa n° 146 /394/4422 in data 09/08/2000 "Opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica", la quale, ai fini della sicurezza dei voli a bassa quota, impone obblighi già con riferimento ad opere:

- di tipo verticale con altezza dal piano di campagna uguale/superiore a 15 metri (60 metri nei centri abitati);
- di tipo lineare con altezza dal piano di campagna uguale/superiore a 15 metri;
- elettrodotti, a partire da 60 Kv;
- piattaforme marine e relative sovrastrutture.

(Qualora non disponibile, la suddetta circolare potrà essere richiesta tramite mail a aeroregione1.utp@aeronautica.difesa.it).";

- **Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile della Emilia-Romagna** con nota acquisita al prot. n. PG/2024/184053 del 11.10.2024, ha trasmesso il Nulla osta di competenza, nel quale si riferisce in particolare che non sono presenti elementi di cui al R.D. 25/07/1904 n. 523 e, in relazione alle miniere di competenza (combinato disposto art.14, lettera i, L.R. n.13/2015 - art. 2 R.D. 29.07.1927 n. 1443), non risultano aree con concessione mineraria per minerali solidi, peraltro assenti al momento, nel territorio della Provincia di Forlì-Cesena; gli interventi in progetto non comportano pertanto alcuna interferenza;
- **Comando Militare Esercito "Emilia Romagna"** con nota segnature M_D AEF374D REG2024 0023729 del 29-10-2024, acquisita al prot. n. PG/2024/195627 del 29.10.2024, ha comunicato quanto segue:
 - "1. In esito a quanto chiesto con il foglio in riferimento in a., acquisiti i pareri degli Alti Comandi, si comunica che nelle aree interessate dai lavori non risultano presenti infrastrutture militari di proprietà dell'Amministrazione Difesa.
 - 2. Questo Comando, in aderenza alle disposizioni dello Stato Maggiore della Difesa con foglio in riferimento in b., non ravvisa impedimenti e/o contrasti alla realizzazione delle opere in argomento.
 - 3. Tenuto conto della tipologia di lavori, si ritiene comunque opportuno che la Società richiedente, nel realizzarli, effettui le dovute indagini preliminari esplorative ed adotti tutte le precauzioni necessarie in materia.";
- **FiberCop S.p.A.** con nota acquisita al prot. n. PG/2024/222914 del 09.12.2024 ha inviato PARERE FAVOREVOLE con prescrizioni, come di seguito riportato:

"Prima di procedere alle lavorazioni si consiglia di:

 - A cura del lottizzante o della ditta incaricata, sarà necessaria l'apertura di una pratica denominata "Supporto per Assistenza Scavi, Cartografia Impianti TLC e/o tracciatura cavi in loco" (<https://portale.portaleimprese.tim.it/#/Servizi>) per verificare l'esatta ubicazione delle infrastrutture/cavi esistenti, in modo da localizzarli ed evitare eventuali danneggiamenti durante le lavorazioni previste da progetto.
 - Se a fronte di tale attività emergerà, che l'infrastruttura telefonica esistente fosse interferente alle lavorazioni previste per la realizzazione delle opere come da progetto, il lottizzante o la ditta incaricata, dovrà aprire una pratica denominata "Spostamento di pali, cavi e infrastrutture di rete TLC" coinvolgendo il Focal Point Spostamenti (<https://portale.portaleimprese.tim.it/#/Servizi>) per ogni interferenza riscontrata, necessaria per valutare lo spostamento della rete telefonica esistente.
 - Per poter esaminare e valutare l'eventuale progetto di distribuzione della rete fonia-dati e per meglio valutare il corretto dimensionamento di tubi, pozzetti oltre che per il posizionamento di armadietti interni ai nuovi edifici piuttosto che di colonnine esterne in posizioni baricentriche, si richiede al lottizzante o alla ditta incaricata, di aprire una pratica chiamata "Allaccio nuovi fabbricati e

nuove lottizzazioni” coinvolgendo il Focal Point Lottizzazioni (<https://portale.portaleimprese.tim.it/#/Servizi>).

- Tutte le richieste sopracitate dovranno essere inviate con un ragionevole anticipo rispetto all'inizio dei lavori, per permettere di eseguire tutti i sopralluoghi e di realizzare tutti gli interventi necessari.”;

- **Comune di Roncofreddo - Area Tecnica** con nota acquisita al prot. n. PG/2025/5468 del 13.01.2025 ha comunicato quanto segue:

*“(…) Considerato che per l'autorizzazione delle linea elettrica necessaria per la connessione dell'impianto alla rete di distribuzione è stata richiesta la **dichiarazione di pubblica utilità** (ai sensi dell'art.12, comma 1 del D.Lgs. 387/2003) e l'**apposizione del vincolo preordinato all'esproprio**.*

Dato atto che il proponente ha chiesto di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs, 387/2003:

- il Titolo Edilizio (DPR 380-1 e L.R. 15-2013);
- l'Autorizzazione Paesaggistica (D.Lgs. 42-2004);
- la Concessione all'Utilizzo/Attraversamento di aree pubbliche o ad uso pubblico;
- l'Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'Elettrodotto in media tensione per la connessione alla rete di distribuzione elettrica;
- la Variante agli Strumenti Urbanistici dei Comuni interessati per la localizzazione della linea elettrica (art. 12 D.Lgs. 387/2003);

Verificati i contenuti del progetto;

Verificato che il tracciato di linea elettrica, localizzato nel territorio comunale di Roncofreddo, è previsto su aree comprese nei seguenti ambiti territoriali:

- **PTCP** – Zone di interesse paesaggistico-ambientale (art. 19) (Tav. B1) – Ambito Urbano consolidato (tav. B4a);
- **RUE** – TERRITORIO URBANO – Sub Ambito A10-2: Tessuti residenziali a media densità (Tav. 1.2 Musano-Felloniche);

Verificato inoltre dall'elaborato grafico denominato Elaborato B5 rubricato “Sistema infrastrutturale e Tecnologico” – Variante specifica al P.T.C.P., che insite già una linea elettrica a conduttore nudo con relative fasce di rispetto;

Anteposto quanto sopra descritto, con la presente si informa che

- **non è prevista alcuna procedura espropriativa e neppure nessuna Variante urbanistica**, in quanto linea elettrica già localizzata e comprensiva di fasce di rispetto, con la specifica che il nuovo tratto elettrico verrà interrato.

*Per quanto concerne la Concessione all'Utilizzo/Attraversamento di aree pubbliche o ad uso pubblico, trattandosi di un tratto di **strada non rientrante nello stradario comunale di Roncofreddo**, la **competenza** al rilascio del doveroso provvedimento risulta essere **del Comune di Longiano**, come da loro comunicato in data 13-01-2025”;*

Dato atto che nella **seconda riunione (conclusiva)** della Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 14.01.2025:

- sono state esaminate le **osservazioni pervenute** da parte dei proprietari delle particelle interessate dalle procedure di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, come di seguito indicate in estrema sintesi:
 - **osservazione** pervenuta in data 11.10.2024, acquisita al prot. n. PG/2024/184214 del 11.10.2024, relativa ai terreni appartenenti al FOGLIO 27 PARTICELLE 79 e 81, con cui si contesta la necessità di utilizzare il terreno di proprietà privata in considerazione della prossimità alla strada comunale Via Rio Guidoni e la dichiarazione di pubblica utilità, si elencano problematiche legate al passaggio dell'elettrodotto nel terreno di proprietà e si pone il problema dell'interferenza elettromagnetica (osservazione

sintetizzata con maggiori dettagli nella sezione B) SINTESI DELL'ISTANZA PRESENTATA del verbale della riunione della Conferenza tenutasi in data 14.01.2025 e nell'**Allegato 1** al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale);

- sono state valutate le **controdeduzioni** inviate dal proponente, acquisite al prot. n. PG/2025/5314 del 13.01.2025;
- sono state espresse le **valutazioni conclusive della Conferenza** in merito all'osservazione pervenuta, come riportato in dettaglio nella sezione B) SINTESI DELL'ISTANZA PRESENTATA del verbale della riunione della Conferenza tenutasi in data 14.01.2025 e nel sopra citato **Allegato 1** al presente atto;
- sono stati acquisiti i seguenti **pareri** da parte degli enti presenti:

- la **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio** ha espresso il parere di competenza come di seguito riportato:

"In merito alla tutela archeologica e a quanto richiesto nella precedente Conferenza di Servizi del 02/09/2024, questa Soprintendenza comunica di non aver trovato informazioni relative ad eventuali controlli e/o verifiche effettuati sull'impianto fotovoltaico esistente. Si conferma di conseguenza l'opportunità di valutare l'esecuzione di verifiche archeologiche preventive, prima dell'inizio dei lavori, al fine di evitare eventuali azioni di tutela (art. 28 D.Lgs. 42/2004) in corso d'opera.

In merito alla tutela del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004 Parte Terza), si comunica che le aree oggetto di intervento risultano non ricomprese nella tutela paesaggistica, ma si rimanda comunque per la valutazione di esclusione all'ente titolato alla tutela paesaggistica, delegato dalla Regione Emilia-Romagna.

Inoltre, questa Soprintendenza, in qualità di Ente nominato per rappresentare le amministrazioni periferiche dello Stato, esprime PARERE UNICO FAVOREVOLE al progetto relativo a un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "fotovoltaica", avente potenza di picco pari a 1.189,48 kwp, sito in Comune di Longiano, comprensivo di linea elettrica per la connessione alla rete dell'impianto da realizzarsi in Comune di Longiano (FC), Strada Provinciale, 85 da parte del proponente dell'istanza, ditta Società Agricola Guidi di Roncofreddo S.s.",

- il **Comune di Longiano** ha confermato che, ai fini dell'autorizzazione dell'impianto e della relativa linea elettrica per la connessione alle rete, **non risulta necessario il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica** ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, la Conferenza ne ha pertanto preso atto;
- **Arpae**, in merito all'idoneità dell'area per l'installazione dell'impianto fotovoltaico in progetto, ha espresso le seguenti valutazioni (riportate anche nel verbale della Conferenza conservato agli atti, rif. punto D) PARERI ESPRESSI IN CONFERENZA):
 - l'impianto di cui trattasi, risulta localizzato in **area idonea** ai sensi dell'art. 20 c. 8, c-ter) 2 del D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 199, ricade cioè in "aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere", attestata, in questo specifico caso, dalla distanza con lo stabilimento adibito a macello di proprietà della stessa società che ha presentato l'istanza di cui trattasi;
 - d'altra parte l'impianto ricade in gran parte in zona classificata come "Zona di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua" normata dall'art. 17 del PTPR e, analogamente, dall'art. 17 del PTCP "Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua", tali aree sono ritenute dalla **DAL n. 125/2023 della Regione Emilia-Romagna** non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici;
 - per un'analisi più approfondita, in sede di Conferenza, è stata data lettura di alcuni passi della DAL n.125/2023, in particolare è stato evidenziato che:

- nelle premesse della Delibera viene precisato quanto segue:

*“[...] i nuovi criteri localizzativi dettati dalla Regione [...] costituiscono una valutazione di primo livello circa l'idoneità o meno alla localizzazione degli impianti fotovoltaici delle diverse aree individuate, destinata ad **orientare e agevolare ma non a vincolare** le determinazioni delle amministrazioni competenti alla formazione dei titoli amministrativi relativi ai singoli impianti, e tutto ciò in conformità alle linee guida nazionali tuttora vigenti, di pagina 3 di 29 cui al decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 10 settembre 2010, nonché alla relativa giurisprudenza costituzionale e amministrativa;*

[...]

*secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale: [...] l'atto della Regione, “nell'individuare le aree non idonee, non comporta un divieto assoluto, bensì, come si evince sempre dalle Linee Guida - serve a segnalare ‘una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazioni’ e dunque, ha la funzione di ‘accelerare’ la procedura (paragrafo 17.1). Osserva, in proposito, la giurisprudenza amministrativa che ‘trattasi non di impedimento assoluto, ma di valutazione di «primo livello»’, **che impone poi di verificare ‘in concreto, caso per caso**, se l'impianto così come effettivamente progettato, considerati i vincoli insistenti sull'area, possa essere realizzabile, non determinando una reale compromissione dei valori tutelati dalle norme di protezione (dirette) del sito, nonché di quelle contermini (buffer)’ (...);*

[...]

*i suddetti criteri localizzativi, così come quanto previsto dalla delibera dell'Assemblea legislativa n. 28 del 2010 e dalle deliberazioni regionali attuative della stessa citate in premessa, costituiscono una valutazione di primo livello circa l'idoneità o meno alla localizzazione degli impianti fotovoltaici delle diverse aree specificamente individuate, destinata ad orientare le determinazioni relative alle istanze abilitative dei singoli impianti, anche per le aree dichiarate idonee per legge. Si chiarisce in tal modo che dette disposizioni regionali, **lungi dal prevedere limitazioni assolutamente preclusive all'installazione di tali impianti**, stabiliscono invece che in sede procedimentale di valutazione delle necessarie istanze abilitative all'installazione di impianti fotovoltaici, i criteri attraverso i quali l'amministrazione competente potrà valutare, oltre agli interessi sottostanti all'esigenza di espansione dell'attività relativa alla realizzazione di impianti fotovoltaici, anche i diversi interessi di tipo agricolo, urbanistico, paesaggistico e ambientale presenti nelle specifiche aree in cui si propone l'installazione degli impianti”;*

- nel dispositivo viene deliberato quanto segue:

*“a. di stabilire che i criteri localizzativi di cui al presente provvedimento, così come quanto previsto dalla delibera assembleare n. 28 del 2010 e dalle deliberazioni di Giunta regionale attuative della stessa, costituiscono, assieme alle indicazioni presenti nella legislazione statale, **una valutazione di primo livello circa l'idoneità o meno delle diverse aree** specificamente individuate alla localizzazione degli impianti fotovoltaici, destinata ad orientare le determinazioni dell'amministrazione competente relative alle istanze abilitative dei singoli impianti [...]”;*

- gli aspetti relativi alla DAL n. 125/2023 sopra evidenziati, chiariscono che i criteri localizzativi per gli impianti fotovoltaici in essa presenti costituiscono una valutazione di primo livello, non vincolante in sede autorizzativa;
- occorre inoltre considerare che, con ordinanza n. 4298/2024 del 14/11/2024, il Consiglio di Stato ha sospeso il D.M. 21/06/2024 “Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili” limitatamente al solo art. 7 comma 2 lettera c), che dà alle Regioni la “possibilità di fare salve le aree idonee di cui all'art. 20, comma 8” del decreto 199/2021;

- l'ordinanza n. 4298/2014 del Consiglio di Stato chiarisce che le aree di cui all'art. 20 comma 8 del D.Lgs. n. 199/2021: “rimarranno disciplinate dall'art. 20 comma 8 del D. Lgs. 199/2021 stesso sino al termine di efficacia dell'ordinanza, ossia con effetto sino alla pubblicazione della sentenza di merito che il Giudice di primo grado pronuncerà all'esito del procedimento, per cui l'udienza pubblica del 5 febbraio 2025 è già fissata”, non lasciando quindi spazio alle Regioni per fare salve tali aree dalla installazione di impianti da fonti rinnovabili fino alla pubblicazione della suddetta sentenza;
- alla luce di quanto esposto, si rende necessario, in sede di Conferenza, superare il primo livello di valutazione di cui alla DAL n. 125/2023 e passare ad un livello successivo, che preveda un'istruttoria più specifica, tale da condurre a una decisione finale, che tenga conto delle peculiarità del progetto in esame e del contesto in cui andrebbe ad inserirsi;
- nello specifico viene quindi rilevato che l'impianto fotovoltaico in progetto risulta localizzato entro il raggio di 500 metri da uno stabilimento importante che dà certamente una impronta chiara al territorio circostante, pertanto l'idoneità dell'area ai sensi del c-ter) punto 2 dell'art. 20 comma 8 del D.Lgs. n. 199/2021 si delinea come pienamente conforme agli intenti del legislatore;
- la tutela fluviale assume in questo caso un carattere di importanza che può essere oggetto di valutazioni, in quanto l'area di impianto non rientra nei 150 metri dal fiume e inoltre tra l'impianto e il fiume è presente un'abitazione con ampio piazzale, annessi servizi e capannone per il ricovero mezzi, che costituiscono certamente uno schermo visivo, ancorché parziale;
- nell'area in cui è prevista l'installazione dell'impianto fotovoltaico è già presente un altro impianto fotovoltaico a terra (autorizzato dal Comune in passato), di dimensioni minori, che occupa circa 1/5 del lotto interessato dall'intervento;
- non essendo emersi in Conferenza elementi ostativi specifici alla realizzazione dell'impianto, alla luce delle valutazioni sopra riportate, del fatto che si sta valutando un impianto di interesse pubblico e che l'area di installazione risulta idonea ai sensi dell'art. 20 comma 8, c-ter) 2 del D.Lgs. n. 199/2021, **Arpae**, per quanto di competenza, ritiene l'area idonea, chiedendo a Provincia di Forlì-Cesena e Comune di Longiano di esprimersi in merito;
- la **Provincia di Forlì-Cesena**, in merito agli aspetti relativi alla Pianificazione Territoriale, ha anticipato in Conferenza il seguente parere che sarà successivamente assunto con Decreto del Presidente:

“1) Relativamente alla decisione sull'idoneità dell'area per il nuovo impianto, che risulta ricadere in “Zone di tutela del paesaggio fluviale” di cui all'art. 17, comma 2, lett. c) delle norme del PTCP, si fa presente che tale norma fa riferimento esclusivamente a impianti di produzione di energia idroelettrica, non contemplando altri tipi di impianti di produzione di energia. Tuttavia la Provincia si rimette alla decisione degli Enti competenti, preso atto del parere legale trasmesso dal proponente in fase di trasmissione delle integrazioni e degli ulteriori elementi istruttori forniti da Arpae, che consentirebbero di poter ritenere superabile la DAL 125/2023.

2) Relativamente all'attraversamento del terreno agricolo di proprietà privata con la linea elettrica interrata di progetto, si conferma che, come segnalato dall'osservazione del proprietario del terreno, sull'elaborato di E-Distribuzione D8 3574-23-4888 AMB viene riportato che “il nuovo elettrodotto occuperà prevalentemente la viabilità esistente”. L'osservazione è ritenuta pertinente e sarà necessario proporre una rettifica dell'elaborato per risolvere l'incongruenza. Dato atto che per la Provincia, in termini di compatibilità ambientale, entrambe le soluzioni ipotizzate per il passaggio della linea elettrica interrata (su strada esistente o su proprietà privata), non modificano sostanzialmente il parere di sostenibilità.

3) Si concorda con le prescrizioni previste da Arpae relativamente alla tutela degli alberi e della vegetazione presenti nell'area interessata dall'apposizione del vincolo sulla porzione di terreno privato interessato dal progetto (v. osservazione presentata dal privato) e si evidenzia che anche il PTCP nell'area oggetto di intervento rappresenta una siepe tutelata dall'art. 10, per la quale verrà inserita, nel decreto provinciale relativo all'espressione del parere sulla linea elettrica, l'indicazione di tutela degli elementi vegetazionali presenti.”

- il **Comune di Longiano** esprime **parere favorevole** al progetto in oggetto come di seguito riportato:

“Viste le integrazioni documentali pervenute;

Rilevato che l'area oggetto dell'installazione dell'impianto non è ricompresa nella fascia di tutela ai sensi dell'art. 142 Dlgs 42/2004;

Rilevato che la valutazione concreta dell'intervento non presenta evidenze paesaggistiche meritevoli di pregio;

Rilevata la presenza di un impianto fotovoltaico a terra esistente;

Visto il contesto normativo nazionale e regionale, nonché recenti orientamenti di sentenze emesse dalla Giustizia Amministrativa;

Esprime parere favorevole (senza necessità di apporre particolari prescrizioni rispetto a quanto già richiesto dagli altri enti presenti) in merito alla conformità territoriale, ambientale e urbanistica dell'impianto ed al rilascio del relativo titolo abilitativo edilizio.

In merito alla variante urbanistica per la localizzazione della porzione di linea elettrica di connessione alla rete situata in Comune di Longiano, si attende la conclusione favorevole della CdS ed il relativo Decreto della Provincia di Forlì-Cesena per le valutazioni del Consiglio Comunale in merito alla proposta di variante urbanistica (localizzazione dell'infrastruttura) ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. n. 37/2002.

Per l'attraversamento di aree pubbliche si prescrive che in occasione della richiesta di manomissione da parte di E-Distribuzione, da richiedersi almeno 30 giorni prima della realizzazione delle opere, il Comune si riserva la facoltà di richiedere una più ampia fascia di rifacimento del tappeto di usura, oltre la larghezza dello scavo di progetto. Le prescrizioni inerenti la manomissione saranno inserite nell'atto di autorizzazione alle manomissioni. Al fine di rappresentare il tracciato esatto della linea elettrica che attraversa gli spazi pubblici, è necessario inoltrare il progetto al gestore della Pubblica Illuminazione, Hera Luce s.p.a. prendendo contatti con il Tecnico Maurizio Faini maurizio.faini@gruppohera.it. Si richiede inoltre di indicare l'estensione delle linee interrate su aree pubbliche.”;

- si è pertanto dato atto che l'area di installazione dell'impianto è stata ritenuta idonea dagli enti competenti in merito alla valutazione di tale aspetto;
- **Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni** ha inoltre espresso i seguenti pareri di competenza:
 - in merito a eventuali interferenze con permessi di ricerca e/o concessioni di acque minerali e termali, ai sensi di quanto disposto dall'art. 120 del R.D. n. 1775/1933, ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'impianto, poichè sulla base della documentazione tecnica acquisita e delle verifiche effettuate, il tracciato delle opere in progetto è ubicato al di fuori di aree del territorio provinciale su cui insistono permessi di ricerca e/o concessioni di acque minerali e termali;
 - in merito all'autorizzazione alla costruzione ed esercizio, ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L.R. n. 8/2023, delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione dell'energia elettrica per la connessione dell'impianto fotovoltaico, da riferire a E-distribuzione S.p.A., in qualità di concessionario del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, ha espresso parere favorevole, condizionato al rispetto di prescrizioni indicate nel verbale della terza riunione della Conferenza e riportate nel dispositivo del presente atto;

- parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 per quanto di competenza, condizionato al rispetto delle prescrizioni di carattere generale indicate nel verbale della seconda riunione della Conferenza e riportate nel dispositivo del presente atto;

Dato atto che **Arpae**, in qualità di amministrazione procedente, nella seconda riunione (riunione conclusiva del 14.01.2025) della Conferenza (a cui erano presenti: Arpae, il Comune di Longiano, la Provincia di Forlì-Cesena e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini), come riportato nel verbale conservato agli atti, ha chiuso i lavori della Conferenza e ha approvato il progetto sulla base dei pareri favorevoli di tutti gli enti presenti in Conferenza alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, vincolato:

- alla formalizzazione tramite **Decreto presidenziale** del parere favorevole già espresso in sede di Conferenza da parte della Provincia di Forlì-Cesena;
- alla positiva valutazione del Consiglio Comunale di Longiano in merito alla proposta di variante agli strumenti urbanistici per la localizzazione dell'opera, da esprimersi con **Deliberazione consiliare**;

Precisato che, relativamente alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio:

- come evidenziato in precedenza, la sintesi delle osservazioni pervenute, le controdeduzioni del proponente e le valutazioni conclusive della Conferenza, comprensive delle indicazioni prescrittive in esse contenute, sono riportate nell' "**Allegato 1**", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- le prescrizioni derivanti dalle valutazioni conclusive della Conferenza in merito alla procedura di apposizione del vincolo espropriativo vengono riportate nel dispositivo del presente atto;

Tenuto conto che la sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. 3^a del 13 maggio 2025, n. 9155 ha annullato l'articolo 7, commi 2 e 3, del Decreto ministeriale del 21 giugno 2024 nei termini esposti in motivazione, con obbligo, per le amministrazioni ministeriali resistenti, di rieditare i criteri per la individuazione delle aree idonee e non idonee alla installazione di impianti a fonti rinnovabili, nonché di dare attuazione al disposto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), n. 1), della legge 22 aprile 2021, n. 53 entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica della presente sentenza o dalla sua comunicazione in via amministrativa, ove anteriore, senza vincolo di contenuto ma nel rispetto di quanto statuito con il presente dictum giudiziale;

Considerato pertanto che la sentenza sopra citata ha annullato in particolare l'art. 7 comma 2 lettera c) del Decreto ministeriale del 21 giugno 2024, che conferiva alle Regioni la possibilità di fare salve le aree idonee di cui all'art. 20, comma 8 del D. Lgs. n. 199/2021, rafforzando le considerazioni che avevano portato alla decisione già precedentemente presa nella riunione conclusiva della Conferenza (tenutasi in data 14.01.2025) in merito all'idoneità dell'area di installazione dell'impianto fotovoltaico;

Tenuto conto dei seguenti **pareri acquisiti dopo** lo svolgimento della **riunione conclusiva** della Conferenza, tenutasi in data 14.01.2025:

- **l'Azienda USL della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica di Cesena**, con nota acquisita la prot. n. PG/2025/21198 del 03.02.2025, ha espresso per quanto di specifica competenza parere favorevole, concordando con il parere espresso da ARPAE SSA e precisando il rispetto del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori coinvolti nelle attività connesse all'impianto;
- **l'APA - Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae**, con nota prot. n. PG/2025/29926 del 17.02.2025, ha rilasciato parere tecnico ai sensi della Legge n. 447/95 e L.R. n. 15/2001 in merito all'impatto acustico e ai sensi della L.R. n. 24/2017 e s.m.i. (art. 19 comma 4) in

merito alla Valutazione di sostenibilità ambientale (ValSAT) delle previsioni dello strumento urbanistico (progetto in variante urbanistica), come di seguito riportato:

“(...)”

si esprime quanto segue:

1. In ordine al rumore e per la tutela dall'inquinamento acustico

Il progetto prevede la realizzazione di un sistema fotovoltaico a terra di potenza nominale pari a 900 kW e potenza dei pannelli pari a 1.189,48 kW su terreni agricoli in comune di Longiano, in via Rio Guidoni..

L'impianto è composto da n. 2 sezioni, come di seguito sinteticamente richiamato:

- *n. 1 sezione di 216 moduli fotovoltaici monocristallini da 655 Wp bifacciale con supporto fisso con collegamento in BT, di potenza di picco pari a 141,48 kW e potenza nominale pari a 100 kW;*
- *n. 1 sezione di 1.600 moduli fotovoltaici monocristallini da 655 Wp bifacciale con supporto fisso con collegamento in MT, di potenza di picco pari a 1.048 kW e potenza nominale pari a 800 KW.*

Entrambe le sezioni hanno schema di montaggio con orientamento a capannina, est-ovest, così come schematizzato nell'immagine che segue. La superficie totale dei pannelli facenti parte dell'impianto è circa pari a 5.547 mq.

Il comune di Longiano ha approvato la classificazione acustica comunale. Sono stati individuati dal TCA 11 ricettori (civili abitazioni), ubicati ad una distanza che varia tra 30 e 250 m circa. L'area di progetto e tutti i ricettori limitrofi sono inseriti in Classe III, i cui limiti assoluti di immissione sono pari a 60 dBA in periodo diurno e 50 dBA in periodo notturno.

Il progetto prevede l'installazione delle seguenti sorgenti sonore:

- *S1 – Trasformatore da 1000 kVA (n.1 in totale). Funzionamento: esclusivamente diurno. (livello di potenza sonora 65,0 dBA)*
- *S2 – Inverter di stringa (n.10 in totale). Funzionamento: esclusivamente diurno (Il fornitore ha dichiarato che tali sorgenti generano un livello di pressione sonora pari o inferiore a 65 dBA alla distanza di 1 m);*

Sulla base dei dati tecnici il TCA mediante software previsionale Sound Plan 9.0 ha valutato l'impatto acustico dell'impianto di progetto ai ricettori: sulla base dei dati forniti si evidenzia che l'intervento non determinerà il superamento dei limiti di immissione assoluti e differenziali di cui agli artt 3 e 4 del DPCM 14/11/1997.

2. In ordine alla ValSAT

Preso atto che l'autorizzazione di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, comprende la Variante agli strumenti urbanistici del Comune di Longiano per la localizzazione della sola linea elettrica, ai fini del vincolo preordinato all'esproprio, il cui sedime è in area agricola, priva di vincoli.

Rilevato che:

”... l'impianto (linea elettrica di circa 240 m di lunghezza) verrà realizzato in soluzione sotterranea con cavo cordato ad elica visibile e pertanto ai sensi dell' art. 3.2 del D.M. 29/05/2008 non costituisce fascia di rispetto per i campi elettromagnetici in quanto le emissioni sono molto ridotte”. Pertanto, le fasce di rispetto per l'obiettivo di qualità di 3 µTesla rimangono confinate attorno al cavo aereo, senza intersecare aree in cui sia possibile la permanenza di persone;

- *relativamente alla cabina di trasformazione , “... i luoghi più prossimi destinati a permanenza prolungata di persone, sono a distanza superiore ai 3,0 metri dalle pareti della stessa, ... (DPA) determinata secondo i disposti del D.M. 29/05/2008 – art. 5.2.1”.*

Richiamata la Relazione Tecnica evasa dal Servizio Sistemi Ambientali con nota PG 159829/2024 che in ordine all'inquinamento elettromagnetico evidenzia che, nella fascia di rispetto (coincidente con la distanza di prima approssimazione – DPA), attorno alla cabina e alle linee, non dovranno essere previste strutture, anche se amovibili, che consentano la permanenza di persone per un tempo maggiore o uguale a 4 ore/giorno.

Visti i richiami agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica comunale, provinciale e regionale (PSC, RUE, PTCP, PTPR) e preso atto delle conclusioni (Elaborato B2 Relazione Tecnica):

Al fine del Parere motivato da rendere alla Provincia di Forlì-Cesena, quale Autorità competente per la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (procedura di ValSAT), valutato che

- la variante urbanistica riguarda esclusivamente il tracciato che verrà realizzato: l'impianto avrà uno sviluppo totale di circa Km 0,240 di linee MT in cavo sotterraneo ed aereo;

- gli interventi di interrimento delle linee elettriche nelle aree sottoposte al vincolo preordinato all'esproprio non comportano effetti sulle matrici ambientali, anche in considerazione del tratto estremamente contenuto interessato dall'intervento ;

- in materia di esposizione ai Campi elettromagnetici (CEM), gli impianti elettrici valutati risultano conformi alle norme vigenti;

si esprime che il Progetto in variante urbanistica risulta sostenibile sotto il profilo ambientale nel rispetto della seguente prescrizione relativamente ai campi elettromagnetici:

nella fascia di rispetto, coincidente con la DPA, attorno alla cabina ed alle linee elettriche, non si dovranno prevedere strutture, anche se amovibili, con permanenza di persone per un tempo uguale o maggiore a 4 ore/giorno (rif. parere di conformità degli impianti elettrici, espresso con nota rif. Prot.PG/2024/71935 del 18/04/24 dal competente servizio di questa Arpa).

Si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e si porgono distinti saluti.”;

- la **Provincia di Forlì-Cesena - Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti** con nota prot. prov.le n. 1185/2025 del 15.01.2025, acquisita al prot. n. PG/2025/7592 del 15.01.2025, ha comunicato che l'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena, Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti, non ha competenza a rilasciare parere in merito al procedimento in oggetto, poiché non sono state riscontrate interferenze con strade provinciali;
- la **Provincia di Forlì-Cesena - Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale**, con nota prot. prov.le n. 5863/2025 del 05.03.2025, acquisita al prot. n. PG/2025/42548 del 05.03.2025, ha inviato il **Decreto Presidenziale n. 22 del 04.03.2025**, relativo all'espressione dei pareri di competenza in relazione alla localizzazione della linea elettrica in variante agli strumenti urbanistici comunali, del quale si riporta di seguito un estratto:

“(…) Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Val.S.A.T.)

La relazione sulla compatibilità ambientale (elaborato 48 – D8 3574-23-4888 AMB) propone elementi di analisi sufficienti per esprimere il parere ambientale, come di seguito sintetizzati:

- **Uso prevalente del suolo**

Il tracciato dell'elettrodotto in progetto, avente una lunghezza totale di circa 240 m, di cui circa 185 m in cavo interrato e circa 55 m in cavo aereo, interesserà terreni agricoli di proprietà privata e tratti di viabilità esistente.

Zone assoggettate a tutela paesaggistica

L'analisi delle tutele a cui è sottoposto il territorio in esame è stata svolta sulla base dei vari strumenti di pianificazione (P.T.P.R., P.T.C.P., P.R.G. di Longiano e P.S.C. e R.U.E. di Roncofreddo). Da essa emerge che parte dell'intervento ricade all'interno di:

• **Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 17 P.T.P.R.);**

Avendo i sostegni un'altezza fuori terra superiore a 10 m, l'elettrodotto in progetto sarà assoggettato ad Autorizzazione paesaggistica, motivo per il quale si è proceduto alla redazione di apposita Relazione paesaggistica ai sensi del D.P.C.M. 12/12/2005.

- **Beni culturali**

Il tracciato non interesserà beni culturali.

- **Risorse naturali**

Il nuovo impianto non interesserà risorse naturali.

- **Margini visivi significativi**

Il nuovo elettrodotto, in parte interrato e in parte aereo, consentirà di minimizzare l'impatto visivo e non altererà lo stato dei luoghi. La maggior parte del tracciato sarà realizzata in cavo interrato e il tratto in cavo aereo risulta migliorativo rispetto alla linea aerea MT esistente da demolire, in quanto di lunghezza più ridotta.

- Dissesti e zone instabili per frane

Il tracciato in progetto non ricade all'interno di aree soggette a rischio frana.

- Altri siti caratteristici del paesaggio

Oltre alle "Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua" (Art. 17 PTCP), il tracciato in progetto interesserà "Zone di particolare interesse paesaggistico – ambientale" (Art. 19 PTCP).

Inoltre dalla consultazione delle mappe di pericolosità del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (aggiornamento secondo ciclo), nello specifico dalla tavola 256 SO, non emergono livelli di pericolo o rischio elevato.

- Effetti dell'opera sul sistema ambientale e territoriale

L'impianto da realizzare avrà un impatto minimo sullo stato dei luoghi e relativo al solo periodo di esecuzione dei lavori. Per l'accesso dei mezzi d'opera sarà utilizzata la viabilità esistente. Le eventuali eccedenze risultanti dagli scavi per le canalizzazioni saranno avviate, a cura dell'impresa esecutrice, a discarica autorizzata; lo stato dei luoghi interessati dagli scavi per canalizzazioni sarà ripristinato al termine degli stessi.

Le linee MT in progetto, realizzate in cavo tripolare ad elica visibile, consentono di ridurre considerevolmente le DPA in quanto non producono livelli di induzione magnetica significativi nell'ambiente in cui vengono realizzate.

- Eventuali misure necessarie all'inserimento della stessa nel territorio

Ritenute non necessarie.

- Descrizione sintetica delle ragioni per le quali si è scelto il tracciato di progetto

L'impiego di conduttori isolati al posto di conduttori nudi, consentirà di ridurre notevolmente anche le distanze di sicurezza per il rischio da elettrocuzione, e di conseguenza, anche le fasce di servitù necessarie per il regolare esercizio dell'impianto elettrico. Al fine di ridurre al minimo l'impatto dovuto all'inserimento dell'elettrodotto nelle aree circostanti, gran parte del tracciato verrà ricostruito in cavo elicordato isolato interrato.

- Indicazione delle misure previste per mitigare eventuali impatti negativi

L'impiego del cavo di tipo elicordato consente, ai sensi del Decreto 29/05/2008 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti" (par.3.2), di non applicare le fasce di rispetto per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici, in quanto queste ultime hanno un'ampiezza ridotta, inferiore alle distanze previste dalle norme di sicurezza sugli impianti elettrici di distribuzione.

Conclusioni

L'analisi qualitativa delle condizioni ambientali e le caratteristiche dell'impianto descritte nell'elaborato di progetto D1 - 3574-23-4888 PD, evidenziano che la realizzazione dell'elettrodotto non impatterà negativamente sul territorio interessato e su alcuni tratti sarà migliorativo. Pertanto l'opera risulta compatibile con il territorio circostante.

CONSIDERATO:

A) Espressione della coerenza del progetto con la Pianificazione Territoriale e Urbanistica ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii.

Rilevato che in relazione al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) si riscontra che le opere del progetto della nuova linea elettrica a 15 kV e della nuova cabina MT, localizzate nei Comuni di Longiano e Roncofreddo, ricadono in:

· Tav. 1 "Unità di paesaggio": Unità n. 8 "Paesaggio dei fondovalle insediativi".

· Tav. 2 "Zonizzazione Paesistica": "Sistema dei crinali e sistema collinare" di cui all'art. 9; "Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale" di cui all'art. 19.

· Tav. 3 "Carta Forestale e dell'uso dei Suoli": "Sistema forestale e boschivo – Pianta, gruppo, filare meritevole di tutela" di cui all'art. 10 comma 2 lett. b) (si riscontra l'interferenza di una siepe, che

interseca il tratto di linea elettrica in cavo aereo in progetto); “Sistema delle aree agricole” di cui all'art. 11.

· Tav. 4 “Dissesto e vulnerabilità territoriale”: “Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità – Depositi alluvionali” di cui all'art. 27; “Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: Crinali” di cui all'art. 20B.

· Tav. 5 “Schema di assetto territoriale”: “Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola” di cui all'art. 74; “Interventi di delocalizzazione e riqualificazione del comparto zootecnico” di cui all'art. 79 (non pertinente).

· Tav. 5A “Zone non idonee allo smaltimento rifiuti”: non pertinente.

· Tav. 5B “Carta dei vincoli”: nell'area interessata dall'intervento non sono presenti vincoli derivanti da questa tavola.

· Tav. 6 “Rischio sismico - Carta delle aree suscettibili di effetti locali”: “Zona 5 - Aree suscettibili di amplificazione per caratteristiche stratigrafiche” di cui all'art. 47.

In riferimento all'art. 27 del PTCP che interessa il progetto, sulla base dei dati e delle verifiche riportate all'interno della Relazione geologica allegata alla documentazione presentata (v. elaborato B5 Indagine geologica), si ritiene che lo stesso non possa essere causa di influenza negativa sulle condizioni di stabilità dell'area.

Relativamente all'interferenza con la linea di crinale, rappresentata nella Tavola 4 del PTCP e intersecata dal tratto in cavo aereo, si ritiene il progetto migliorativo rispetto alla linea aerea MT esistente, che verrà demolita per circa 188 metri e ricostruita per soli 55 metri.

Considerato quanto sopra descritto, si ritiene il progetto di linea elettrica 15 kV e cabina MT, proposto in variante agli strumenti urbanistici del Comune di Longiano, sostanzialmente **coerente con gli strumenti di pianificazione sovraordinati**, osservando quanto segue:

A.1 Qualora la realizzazione dell'intervento determini il danneggiamento o l'abbattimento di siepi e filari alberati, come rappresentati nella Tav. 3 del P.T.C.P., il progetto dovrà prevedere opportune opere di mitigazione e/o compensazione, sulla base di quanto determinato dall'art. 10 comma 8 e comma 8bis delle norme del PTCP;

B) Espressione del Parere Motivato ai sensi del combinato disposto dell'art. 15 del D.Lgs. 152/2006 e del comma 4 dell'art. 19 della L.R. 24/2017 e ss.mm.ii.

Preso atto delle valutazioni contenute nella documentazione di valutazione ambientale e paesaggistica (elaborato 48 – D8 3574-23-4888 AMB) e di tutti gli elementi descritti nel Progetto come riportati in premessa;

Preso atto che:

- con nota PG/2025/29926 del 17/02/2025, assunta al prot. prov.le n. 4158 di pari data, l'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha dichiarato che il progetto per le opere di connessione dell'impianto fotovoltaico alla rete elettrica, in merito alla valutazione di sostenibilità ambientale della variante urbanistica, oltre che in materia di esposizione ai campi elettromagnetici (CEM) e di acustica, risulta sostenibile per le matrici ambientali valutate per competenza;

- con nota Arpae PG/2025/21198 l'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna ha espresso parere favorevole in relazione al procedimento in oggetto;

- nella seduta conclusiva della CdS decisoria, in data 14/01/2025, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, in qualità di Ente nominato a rappresentare le amministrazioni periferiche dello Stato, ha espresso Parere Unico favorevole sul progetto in esame;

Richiamata, ai sensi dell'art. 15, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la trasmissione delle osservazioni pervenute a seguito del deposito e della pubblicazione del progetto;

Visto che, come dichiarato dall'Amministrazione competente (Arpae) con nota acquisita al prot. prov.le n. 32686 del 29/11/2024, è stata presentata n. 1 osservazione nei termini della pubblicazione e del deposito della pratica in oggetto; di seguito sintetizzata:

Nr.	Ditta	Oggetto osservazione (sintesi)
1	Arpae PG/2024/184214 del 11/10/2024	A) Espressione di dubbi sulla pubblica utilità dell'opera. B) Opposizione al passaggio dell'elettrodotto in progetto dal terreno di proprietà. C) Valutazioni in merito alle possibili interferenze elettromagnetiche causate dall'elettrodotto.

In relazione all'osservazione presentata, si prende atto delle controdeduzioni elaborate dal proponente (prot. Arpae PG/2025/5314 del 13/01/2025) e si ritiene che non apportando ulteriori contributi ambientali, non rileva ai fini del Parere di sostenibilità;

*Considerato inoltre che va perseguito un adeguato rispetto dei criteri di sostenibilità e degli obiettivi prestazionali per una gestione del territorio che colleghi le trasformazioni ad affermati principi di sicurezza e tutela della qualità ambientale-territoriale, si esprime **PARERE MOTIVATO** positivo relativamente alla proposta di variante urbanistica agli strumenti di pianificazione del Comune di Longiano, per la localizzazione della linea elettrica, in quanto non si ravvisano effetti significativi negativi sull'ambiente;*

Ritenuto infine, stante i termini temporali proposti per l'esame congiunto della pratica in oggetto definiti dall'art. 14 legge 241/90, che le competenze provinciali espresse non contengano valutazioni che impediscano la formulazione di un assenso, ma pongono attenzioni e condizioni di cui tener conto in sede di rilascio di autorizzazione, da parte dell'Ente competente;

Dato atto che questa Provincia provvederà ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. a rendere pubblico il risultato della procedura;

Dato atto che relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis L. n. 241/90 e ss.mm.ii., non sussistono, nei confronti dell'istruttore e del Responsabile del Procedimento, situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale;

Dato atto che il presente provvedimento è predisposto e formulato in conformità a quanto previsto in materia dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e direttive che costituiscono il presupposto della procedura;

Dato atto infine che il presente provvedimento è da considerarsi urgente per consentire ad ARPAE di assumere le proprie decisioni e proseguire la propria azione autorizzatoria;

PROPONE

Per tutto quanto in premessa espresso e motivato di adottare apposito decreto presidenziale che disponga quanto segue:

1. DI ESPRIMERE, ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii., sulla base delle soprastanti valutazioni relative all'“Impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo “fotovoltaica”, avente potenza di picco pari a 1.189,48 kWp, sito in Comune di Longiano, in Strada Provinciale n. 85, con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza relativamente alle opere connesse alla realizzazione dell'impianto (Nuova cabina MT denominata ‘Vallieri Nicola 900KW FTV’ n. DE102759884 e linea elettrica a 15 kV in cavo sotterraneo e aereo denominata ‘Fellon’, di connessione alla rete elettrica esistente), situate nel Comune di Longiano e nel Comune di Roncofreddo”, **i seguenti pareri:**

- *si ritiene il progetto di linea elettrica a 15 kV e relativa cabina MT, proposti in variante alla strumentazione urbanistica del Comune di Longiano, sostanzialmente coerente con gli strumenti di pianificazione sovraordinati, alle condizioni definite al punto A.1 della soprastante parte narrativa;*
- *parere motivato di sostenibilità ambientale positivo ai sensi del combinato disposto art. 19 L.R. 24/2017 e art. 15 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativamente agli effetti di variante agli strumenti urbanistici del Comune di Longiano per la realizzazione della cabina e della linea elettrica in oggetto;*

2. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza a provvedere;
3. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento ad Arpa - Servizio Autorizzazioni Concessioni di Forlì-Cesena, al Comune di Longiano – Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente, al Comune di Roncofreddo – Settore Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente e al Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale di questa Provincia per il seguito di competenza;
4. DI PUBBLICARE il presente provvedimento all'Albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 L. n. 69/2009, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente - Provvedimenti Organi Indirizzo Politico" del sito web dell'Ente ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013.”;
- il **Comune di Longiano**, con nota acquisita al prot. n. PG/2025/91798 del 19.05.2025, ha inviato la **Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 28.04.2025**, relativa all'approvazione della “Variante agli strumenti urbanistici del Comune di Longiano interessato per la localizzazione della linea elettrica di elettrodotto in media tensione (art. 12 d.lgs. n. 387/2003). Concessione all'utilizzo/attraversamento di aree pubbliche o ad uso pubblico”, della quale si riporta di seguito un estratto:

“[...]

OGGETTO: VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI DEL COMUNE DI LONGIANO INTERESSATO PER LA LOCALIZZAZIONE DELLA LINEA ELETTRICA DI ELETTRODOTTO IN MEDIA TENSIONE (ART. 12 D.LGS. N. 387/2003). CONCESSIONE ALL'UTILIZZO/ATTRAVERSAMENTO DI AREE PUBBLICHE O AD USO PUBBLICO

[...]

DELIBERA

1. DI ESPRIMERSI favorevolmente alla realizzazione del progetto di nuova linea elettrica interrata di 15 kv, gestita da E-distribuzione spa correlata alla costruzione del nuovo impianto di produzione energia rinnovabile di tipo fotovoltaico proposto in Autorizzazione Unica dalla ditta Società agricola Guidi di Roncofreddo di Guidi Giancarlo e Nicolini Fausta s.s. di cui in premessa, finalizzata al collegamento elettrico della nuova cabina di trasformazione MT/BT denominata “Vallieri Nicola 900KW FTV” alla cabina elettrica primaria esistente in Comune di Longiano denominata “Felloniche” come risulta dagli elaborati di progetto agli atti depositati del Settore proponente che ancorché non allegati alla presente proposta nei costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. DI DARE ATTO che gli strumenti urbanistici comunali vigenti (PRG) non contengono la previsione delle opere di progetto, il cui recepimento cartografico nelle tavole generali del PRG, verrà elaborato ad avvenuta conclusione del procedimento di Autorizzazione Unica;
3. DI DARE ATTO CHE l'elettrodotto avrà uno sviluppo di circa 240 m di linea MT in cavo sotterraneo ed aereo attraversante la via Rio Guidoni;
4. DI DARE ATTO CHE durante i termini di validità del deposito sono pervenute osservazioni relative all'impianto da parte del sig.[...] in data 11.10.2024 controdedotte dal proponente che non hanno modificato il progetto proposto;
5. DI DARE ATTO CHE il rilascio della Autorizzazione Unica comporterà ai sensi dell'art.12 comma 1 D.lgs n. 387/2003 e degli artt. 8-11-15-16 della LR 37/2002 L'APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO CON VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI LONGIANO, la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere, le servitù verranno costituite in conformità al T.U. di legge su acque e impianti elettrici R.D. n. 1775/1933 e alla vigente normativa in materia espropri (D.P.R. n. 327/2001 e LR n. 37/2002);
6. DI TRASMETTERE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO per il seguito delle rispettive competenze all' Agenzia prevenzione ambiente Energia ARPAE dell'Emilia Romagna; provincia di Forlì-Cesena-Servizio edilizia e Pianificazione territoriale;

[...]”;

Dato atto che la Provincia di Forlì-Cesena ed il Comune di Longiano hanno dato seguito a quanto precisato nelle conclusioni del verbale conservato agli atti della Conferenza dei Servizi conclusiva del 14.01.2025 mediante l'invio degli atti sopra indicati;

Tenuto conto che con nota registrata al prot. n. PG/2025/30119 del 17/02/2025 è stato trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi del 14.01.2025, unitamente ai pareri degli enti pervenuti dopo tale data;

Tenuto conto che, in ottemperanza a quanto previsto dalle conclusioni della Conferenza in merito alle osservazioni presentate dai proprietari relativamente alla procedura di apposizione del vincolo espropriativo (riportate nell' Allegato 1 al presente atto), il proponente ha inviato:

- con nota acquisita al PG/2025/30625 del 18.02.2025, la Rev. 1 del 15.01.2025 dell' *"Elaborato n. D1 - e-distribuzione Disegno n. 3574/23-4888 PD - PROGETTO DEFINITIVO"* contrassegnato con la sigla [90], al fine di correggere il refuso presente in tale elaborato;
- con nota acquisita al PG/2025/30625 del 18.02.2025, l'attestazione di avvenuto invio ai competenti Ispettorati territoriali del MIMIT, delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 56, del D.Lgs. 259/2003;

Atteso che:

- l'impianto è ubicato in Comune di Longiano in Via Rio Guidoni snc, su un terreno distinto catastalmente al Foglio 27, particella 319, nella disponibilità della Società Agricola Guidi di Roncofreddo s.s., in virtù:
 - della dichiarazione sostitutiva di atto notorio datata 18.11.2024 con cui il legale rappresentante della società dichiara di essere unico proprietario del terreno sito al Foglio 27 particella 319 e di averne la piena disponibilità (*"Elaborato n. A10 - Dichiarazione sostitutiva atto notorio (Particella errata)"*, documento contrassegnato con la sigla [75], acquisito in integrazioni al prot. n. PG/2024/208790 del 19.11.2024);
 - delle visure catastali presentate (*"Elaborato n. A5 - Attestazione proprietà, Rev. 0 maggio 2024"*, documento contrassegnato con la sigla [6], acquisito in presentazione istanza al prot. n. PG/2024/124691 del 08.07.2024);
- la potenza dell'impianto risulta inferiore rispetto alla soglia prevista per l'assoggettabilità ad Autorizzazione Unica ex art. 12 commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 387/03 per gli impianti fotovoltaici da realizzarsi a terra in area idonea come definita dall'art. 20 comma 8 del D.Lgs. 199/2021;
- la ditta non ha dimostrato la disponibilità delle aree interessate dalla realizzazione della linea elettrica per la connessione alla rete di distribuzione, richiedendo pertanto l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità;
- per quanto indicato al punto precedente, ai sensi di quanto previsto al punto 11.4 dell'allegato al DM 10/09/2010, l'impianto risulta soggetto ad Autorizzazione Unica ex art. 12 commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 387/03;
- l'impianto è composto da 2 lotti, per una superficie totale dei pannelli pari a circa 5.547 m²:
 - LOTTO 1: 216 moduli fotovoltaici monocristallini da 655 Wp bifacciale, con supporto fisso con collegamento in BT, di potenza di picco pari a 141,48 kW e potenza nominale pari a 100 kW;
 - LOTTO 2: 1.600 moduli fotovoltaici monocristallini da 655 Wp bifacciale, con supporto fisso con collegamento in MT, di potenza di picco pari a 1.048 kW e potenza nominale pari a 800 kW;
- i pannelli saranno montati su strutture di sostegno in acciaio zincato a caldo, ancorate al suolo mediante infissione dei profili metallici nel terreno, senza uso di calcestruzzo e senza l'esecuzione di scavi;
- il proponente ha attestato l'idoneità dell'area su cui ricade il progetto per l'installazione di

impianti fotovoltaici a terra ai sensi dell'art. 20 comma 8 lettera c-ter) punto 2 del D.Lgs. n. 199/2021, in quanto l'impianto risulta installato all'interno di un raggio di 500 m dallo stabilimento (definito dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 152/2006) della Società Guidi di Roncofreddo (*"Elaborato n. B1 - Relazione di sintesi, Rev. 1 luglio 2024"* acquisito in presentazione istanza al prot. n. PG/2024/124691 del 08.07.2024, contrassegnato da Arpae con la sigla [14]);

- il progetto presentato non risulta soggetto a procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. (screening), dal momento che la potenza di picco prevista per l'impianto risulta pari a 1.189,48 kWp, quindi inferiore alle soglie vigenti all'atto della presentazione dell'istanza, di cui alla L.R. n. 4/2018 e al D.Lgs. n. 152/06, in virtù dell'estensione delle stesse determinata dall'articolo 47, comma 11-bis D.L. n. 13/2023 e s.m.i. (convertito dalla Legge n. 41/2023) per gli impianti fotovoltaici a terra situati in area idonea come definita dall'art. 20 comma 8 del D.Lgs. n. 199/2021;
- con determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1316 del 02.11.2023 (*"Elab A8 - Autorizzazione accesso carraio esistente SP85"* acquisito in presentazione istanza al prot. n. PG/2024/124691 del 08.07.2024, contrassegnato da Arpae con la sigla [09]) è stato regolarizzato, ai sensi dell'art. 26 comma 1 del Nuovo Codice della Strada, l'accesso carraio esistente, senza opere, in Comune di LONGIANO, fuori centro abitato, lungo la SP 85 FONDOVALLE RUBICONE al km 3+954 lato Destro, la cui durata è fissata in 29 anni (articolo 27, comma 5 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada") a decorrere dalla data dell'Atto;
- E-Distribuzione S.p.A., convocata in Conferenza qualità di gestore di rete, ha rilasciato il preventivo per l'allacciamento alla rete dell'impianto di cui trattasi (codice rintracciabilità: 350936790), accettato e sottoscritto dal proponente, come da *"Elaborato n. D0 - Preventivo di connessione accettato, Rev. 0 luglio 2023"* (documento contrassegnato da Arpae con la sigla [40], acquisito in presentazione istanza al prot. n. PG/2024/124708 del 08.07.2024);
- l'elettrodotto in media tensione per la connessione dell'impianto fotovoltaico alla rete di distribuzione elettrica soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. della L.R. n. 8/2023 è descritto in *"Elaborato n. D1 - e-distribuzione PROGETTO DEFINITIVO (Disegno n. 3574/23-4888 PD), Rev. 1 del 15/01/2025"* redatto dal gestore di rete (documento contrassegnato con la sigla [90] acquisito al prot. n. PG/2025/30625 del 18.02.2025);
- il progetto dell'impianto di rete per la connessione presentato dal proponente e redatto da e-distribuzione, da realizzarsi nel Comune di Longiano e di Roncofreddo, prevede le seguenti opere:
 - posa di una cabina secondaria di trasformazione BT/MT, denominata "VALLIERI NICOLA 900 KW FTV", che raccoglie l'energia prodotta dagli inverter in bassa tensione (400 V) dell'impianto e la trasforma in energia a 15.000 V;
 - dalla cabina secondaria di trasformazione l'energia in media tensione viene trasportata alla cabina di consegna esistente "FELLONICHE" per mezzo di nuovo cavidotto interrato;
 - realizzazione di elettrodotto in MT in cavo elicordato interrato a 15 kV (tipo Al 3x1x185 mm²) lungo circa 185 m e di nuova linea elettrica MT a 15 kV in cavo aereo cordato isolato in alluminio tipo (3x95+1x50) lunga circa 55 m (in derivazione da quella esistente) realizzata con 2 sostegni in acciaio tipo 16/H/24 e 12/G/24; l'impianto avrà uno sviluppo totale di circa 240 m di linea MT in cavo sotterraneo ed aereo;
 - demolizione di linea elettrica aerea esistente lunga circa 195 m e dei relativi sostegni;
- la costruzione dell'impianto di rete per la connessione, descritto ai punti precedenti, sarà effettuata da E-Distribuzione S.p.A.;
- l'impianto di rete per la connessione entrerà a far parte della rete di distribuzione

dell'energia elettrica gestita da E-Distribuzione S.p.A.;

- per l'impianto di rete per la connessione non è previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto di produzione di energia elettrica, come previsto dall'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, che potrà rimanere nelle disponibilità del gestore della rete di distribuzione elettrica;
- i pannelli fotovoltaici saranno collegati alla cabina utente e quindi alla cabina di consegna (nuova cabina di trasformazione MT/BT, denominata "VALLIERI NICOLA 900KW FTV"); si precisa che tali linee ed impianti elettrici di utenza non sono soggetti alle disposizioni della L.R. n. 8/2023 dal momento che non entreranno a far parte della rete di distribuzione dell'energia elettrica;
- l'impianto risulta ubicato all'esterno dei siti Natura 2000 e non rientra nelle casistiche previste dalla Tabella F della DGR n. 1191/2007, per cui non è soggetto alla procedura di Valutazione di Incidenza;
- l'impianto in progetto non è classificabile come ostacolo/pericolo per la navigazione aerea civile, come asseverato dal progettista nel "*Elaborato n. A3 - ENAC-ENAV Istanza enti aeronautici, Rev. 0 maggio 2024*" (documento contrassegnato con la sigla [84], acquisito in integrazione volontaria al prot. n. PG/2024/215356 del 27.11.2024) e pertanto non risulta richiesto il parere ENAC;
- il progettista, con dichiarazione acquisita in presentazione istanza al prot. n. PG/2024/124691 del 08.07.2024, ha asseverato di avere esperito, in data 14.05.2024, le verifiche di interferenza con opere minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, secondo le procedure di semplificazione previste dalla Direttiva Direttoriale del 11 giugno 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico, e di non aver rilevato alcuna interferenza con i titoli minerari vigenti, per cui, secondo la Direttiva sopra citata, la dichiarazione presentata equivale a pronuncia positiva da parte dell'amministrazione mineraria prevista dall'articolo 120 del R.D. n. 1775/1993 ("*Elab A1 UNMIG dichiarazione insussistenza alle interferenze*", documento contrassegnato con la sigla [2]);
- il nulla-osta per interferenze con impianti fissi ai sensi dell'art. 120 R.D. 11/12/1933 n. 1775, rilasciato dall'Agenzia Nazionale per la sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali ed Autostradali non risulta necessario in quanto è stato trasmesso un documento col quale il progettista dell'opera dichiara, sotto la propria responsabilità, che l'impianto e le opere connesse sono localizzati ad una distanza superiore a 30 m da impianti di trasporto pubblico (ferrovie, filovie, impianti a fune), assumendo le responsabilità correlate all'attendibilità dei dati forniti e attestando pertanto che non sono previste interferenze con tali impianti (documento "*Elab A2 USTIF Insussistenza interferenze trasporti pubblici*", contrassegnato da Arpae con la sigla [3], acquisito in presentazione istanza al prot. n. PG/2024/124691 del 08.07.2024);
- la dichiarazione asseverata da professionista abilitato e relativi allegati (tra cui la pec di avvenuta consegna della documentazione che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha inviato al progettista) trasmessi ad Arpae in data 17.02.2025 ed acquisiti al prot. n. PG/2025/30625 del 18.02.2025 (contrassegnati da Arpae con la sigla [86], [87], [88], [89]), ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 259/2003 "interferenze con reti di comunicazione elettronica", così come modificato dal D.Lgs. n. 48/2024, sostituisce il nulla osta ministeriale;
- l'importo complessivo previsto per la dismissione dell'impianto, indicato in "*Elaborato n. B10 - Piano di dismissione dell'opera, Rev. 0 maggio 2024*" (documento contrassegnato con la sigla [23], acquisito in presentazione istanza al prot. n. PG/2024/124696 del 08.07.2024) è stato quantificato in € 33.240,00; tale importo dovrà essere incrementato del 22% per includere i costi dovuti all' IVA, per un importo complessivo pari a € 40.552,80;
- il proponente, tramite la presa di impegno indicata nel modulo di presentazione dell'istanza

acquisito al prot. n. PG/2024/134025 del 22.07.2024 (documento contrassegnato con la sigla [1]) si è impegnato alla corresponsione, in favore di Arpae, di una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione dell'impianto e delle opere di ripristino dello stato dei luoghi o di reinserimento ambientale al termine della vita dell'impianto, tramite fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari a quanto riportato al punto precedente;

- il proponente ha asserito, con dichiarazione sostitutiva di certificazione, acquisita in presentazione istanza al prot. n. PG/2024/124691 del 08.07.2024, che il costo complessivo previsto per la progettazione e la realizzazione del progetto di cui trattasi risulta pari a € 828.396,80 (*"Elaborato n. B3 - Quadro tecnico economico, data 05/07/2024"*, documento contrassegnato con la sigla [16]);
- in base al costo complessivo dell'opera in progetto dichiarato dal proponente, le spese istruttorie a carico della **Società Agricola Guidi di Roncofreddo s.s. di Guidi Giancarlo e Nicolini Fausta s.s.**, così come previste dalla voce 12.09.06.01 del Tariffario delle Prestazioni di Arpae, approvato con Delibera del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2019-55 del 14.05.2019 e con Deliberazione di Giunta Regionale n. 926 del 5 giugno 2019, risultano pari a € 520,00 (0,02 % del valore degli impianti da realizzare con un minimo di € 520,00);
- l'importo di cui al punto precedente è stato liquidato in favore di Arpae tramite sistema di pagamento PagoPA in data 17.05.2024;
- in data 10.02.2025, con nota registrata al prot. n. PG/2025/25342, è stata trasmessa alla ditta la *"Richiesta rimborso oneri comunicazioni individuali ai sensi dell'art. 3 comma 5 della L.R. 37/2002"*, con la quale è stato richiesto il pagamento delle spese sostenute per la spedizione di n. 2 raccomandate, con ricevuta di ritorno, relative alle comunicazioni di avvio del procedimento ai proprietari delle aree interessate dalla realizzazione delle opere connesse all'impianto in progetto, tramite versamento da effettuare con sistema PagoPA, utilizzando il relativo bollettino che è stato recapitato alla ditta tramite pec; il relativo pagamento è stato assolto in data 11.02.2025;

Considerato che la Ditta ha provveduto a trasmettere in presentazione istanza la Dichiarazione sostitutiva di comunicazione antimafia (*"Elaborato n. A9 - Dichiarazione antimafia"* documento contrassegnato da Arpae con la sigla [10] acquisito al prot. n. PG/2024/124691 del 08.07.2024) e la Dichiarazione dell'Autocertificazione dell'Organo di Vigilanza di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 (documento contrassegnato con la sigla [72], acquisito come integrazione volontaria al prot. n. PG/2024/148006 del 12.08.2024);

Dato atto che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia di antimafia, ai sensi del D.Lgs.159/2011, mediante richiesta di comunicazione liberatoria, ai sensi dell'art. 88, comma 1 dello stesso decreto, per la SOCIETA' AGRICOLA GUIDI DI RONCOFREDDO DI GUIDI GIANCARLO E NICOLINI FAUSTA S.S., inoltrata in data 23.07.2024 tramite la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, con protocollo n. PR_FCUTG_Ingresso_0060370_20240723 e rilasciata in data 10.01.2025;

Dato atto che la presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 29.12.2003, n. 387, ricomprende e sostituisce:

- il **Titolo Edilizio** (D.P.R. n. 380/2001 e L.R. n. 15/2013) di competenza del Comune di Longiano;
- l'**Autorizzazione** alla realizzazione e all'esercizio dell'**elettrodotto** in media tensione per la connessione alla rete di distribuzione elettrica di competenza di Arpae SAC;
- la **Concessione all'utilizzo/attraversamento** di aree pubbliche o ad uso pubblico di competenza del Comune di Longiano per l'attraversamento di Via Rio Guidoni con tratto aereo della linea elettrica;

- il **nulla osta** relativo alla **Concessione all'utilizzo/attraversamento** per l'attraversamento della linea elettrica interrata lungo via Felloniche di competenza del Comune di Longiano, in cui viene prescritto che dovrà essere presentata richiesta di autorizzazione alla manomissione stradale almeno 30 giorni prima dell'inizio lavori;
- **Variante agli strumenti urbanistici del Comune di Longiano** per la localizzazione della linea elettrica per la connessione alla rete di distribuzione pubblica (art. 12 D.Lgs. n. 387/2003), approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 28.04.2025, così come individuata nell'elaborato progettuale allegato all'istanza n. D6 - Disegno n. 3574/23-4888 VU1 - STRUMENTI URBANISTICI DEL COMUNE DI LONGIANO, Rev. 0 del 28/06/2024 [46], allegato, quale parte integrante e sostanziale, al presente atto come Allegato 3;
- **Apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità** per occupazione temporanea durante la fase di cantiere per la realizzazione della linea elettrica e, successivamente alla conclusione degli stessi, per la servitù coattiva permanente relativamente al tracciato dell'elettrodotto interrato per la connessione dell'impianto di produzione alla rete di distribuzione dell'energia elettrica e per l'occupazione permanente e inamovibile e la servitù di passaggio/accesso per la cabina di trasformazione (ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. n. 387/2003, del D.P.R. n. 327/2001 e della L.R. n. 37/2002), come individuata nell'elaborato progettuale allegato all'istanza n. D3 - VPE - VINCOLO PREORDINATO ALL'ASSERVIMENTO COATTIVO, Rev. 0 del 23/06/2023, allegato, quale parte integrante e sostanziale, al presente atto come Allegato 2;

Dato atto inoltre che il presente provvedimento di Autorizzazione Unica, rilasciato ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e dell'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2011, **ricomprende** il seguente atto, che viene allegato alla presente autorizzazione:

- **Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 28.04.2025**, relativa all'approvazione della "VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI DEL COMUNE DI LONGIANO INTERESSATO PER LA LOCALIZZAZIONE DELLA LINEA ELETTRICA DI ELETTRODOTTO IN MEDIA TENSIONE (ART. 12 D.LGS. N. 387/2003). CONCESSIONE ALL'UTILIZZO/ATTRAVERSAMENTO DI AREE PUBBLICHE O AD USO PUBBLICO" allegato, quale parte integrante e sostanziale, al presente atto come Allegato 4;

Precisato che il presente atto non ricomprende la variante agli strumenti urbanistici del Comune di Roncofreddo, in quanto nel parere comunale (nota acquisita al prot. n. PG/2025/5468 del 13.01.2025) viene specificato che:

- sull'elaborato grafico denominato Elaborato B5 (rubricato "*Sistema infrastrutturale e Tecnologico*" – variante specifica al P.T.C.P.) insiste già nella medesima posizione una linea elettrica a conduttore nudo con relative fasce di rispetto;
- per la localizzazione della linea elettrica per la connessione alla rete di distribuzione pubblica **non risulta necessaria la variante agli strumenti urbanistici vigenti (PSC-RUE)**, poiché trattasi di linea elettrica già localizzata e comprensiva di fasce di rispetto, con la sola specifica che il nuovo tratto elettrico verrà interrato;

Visti gli elaborati tecnici facenti parte della domanda di autorizzazione e depositati agli atti con note acquisite ai protocolli:

- n. PG/2024/134025 del 22.07.2024 (presentazione istanza);
- n. PG/2024/124691, n. PG/2024/124696, n. PG/2024/124708, n. PG/2024/124715, n. PG/2024/124719 del 08.07.2024 (presentazione istanza);
- n. PG/2024/148006 del 12.08.2024 (integrazione volontaria);
- n. PG/2024/208790 del 19.11.2024 (integrazioni);
- n. PG/2024/209282 del 19.11.2024 (integrazione volontaria);

- n. PG/2024/213746 del 26.11.2024 (integrazione volontaria);
- n. PG/2024/215356 del 27.11.2024 (integrazione volontaria per ENAC-ENAV);
- n. PG/2025/5314 del 13.01.2025 (controdeduzioni ditta alle osservazioni dei privati);
- n. PG/2025/30625 del 18.02.2025 (integrazione volontaria per Ministro delle Imprese e del Made in Italy - MIMIT e revisione dell'elaborato relativo al progetto definitivo della linea elettrica);

Ritenuto che, sulla base di quanto riportato in narrativa, l'istruttoria possa considerarsi favorevolmente conclusa e che l'impianto oggetto dell'istanza rispetti le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;

Dato atto che ai sensi del comma 4 art. 12 del D.Lgs. n. 387/03, l'autorizzazione unica deve contenere, in ogni caso, l'obbligo al recupero ambientale dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27.12.2021 "*Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018*" di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2025-29 del 19.03.2025 con la quale è stato conferito ad interim dal 01.04.2025 al 31.12.2025 l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17.05.2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Dato atto che il Responsabile di Procedimento e il sottoscritto, in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Tutto ciò premesso, su proposta del Responsabile di Procedimento

DETERMINA

1. **di autorizzare**, alla luce delle motivazioni riportate in premessa, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03, la **Società Agricola Guidi di Roncofreddo s.s. di Guidi Giancarlo e Nicolini Fausta s.s.** (con sede legale in Via Matteotti n. 275, in Comune di Roncofreddo, CF - P.IVA 01585690405) alla **costruzione** e all'**esercizio** di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "**fotovoltaica**", avente potenza di picco pari a 1.189,48 kWp, sito in Comune di Longiano in Strada Provinciale 85, comprensivo di linea elettrica per la connessione alla rete dell'impianto localizzata nei Comuni di Longiano e Roncofreddo, **come da elaborati di seguito descritti**, che sono conservati in atti presso il S.A.C. di Forlì-Cesena di Arpae (i numeri indicati tra parentesi quadre di fianco a ciascun elaborato dell'elenco sotto riportato corrispondono alla sigla riportata nel nome file degli elaborati vigenti depositati agli atti):
 - Elenco documenti acquisiti al prot. n. PG/2024/134025 del 22.07.2024 (presentazione istanza):
 - Elaborato n. A0 - Istanza-Moduli e pagamenti, Rev. 0 maggio 2024 [1];

- Elenco documenti acquisiti al prot. n. PG/2024/124691 del 08.07.2024 (presentazione istanza):
 - Elaborato n. A1 - UNMIG Dichiarazione insussistenza alle interferenze, Rev. 0 maggio 2024 [2];
 - Elaborato n. A2 - USTIF Insussistenza interferenze trasposti pubblici, Rev. 0 maggio 2024 [3];
 - Elaborato n. A4 - Comunicazione Soprintendenza archeologica, Rev. 0 maggio 2024 [5];
 - Elaborato n. A5 - Attestazione proprietà, Rev. 0 maggio 2024 [6];
 - Elaborato n. A6 - Visura camerale (estrazione data 10/05/2024) [7];
 - Elaborato n. A7 - Certificato destinazione urbanistica, Rev. 0 maggio 2024 [8];
 - Elaborato n. A8 - Autorizzazione accesso carraio esistente SP85, DETERMINAZIONE N. 1316 del 02/11/2023 della provincia di Forlì-Cesena [9];
 - Elaborato n. A9 - Dichiarazione antimafia, data 05/07/2024 [10];
 - Elaborato n. A11 - Ricevuta avvenuta consegna Soprintendenza Ravenna, data 02/07/2024 [12];
 - Elaborato n. A12 - Dichiarazione asseverativa insussistenza di presenza di attività soggette a controlli dei VVF, data 27/06/2024 [13];
 - Elaborato n. B1 - Relazione di sintesi, Rev. 1 luglio 2024 [14];
 - Elaborato n. B2 - Relazione tecnica, Rev. 1 luglio 2024 [15];
 - Elaborato n. B3 - Quadro tecnico economico, data 05/07/2024 [16];
 - Elaborato n. B4 - Documentazione fotografica, Rev. 0 maggio 2024 [17];
 - Elaborato n. B5 - Indagine geologica, Rev. 0 maggio 2024 [18];
 - Elaborato n. B6 - Documento previsionale di impatto acustico, data 15/05/2024 [19];
- Elenco documenti acquisiti al prot. n. PG/2024/124696 del 08.07.2024 (presentazione istanza):
 - Elaborato n. B7 - Relazione invarianza idraulica, Rev. 0 maggio 2024 [20];
 - Elaborato n. B8 - Analisi delle ricadute sociali ed occupazionali, Rev. 0 maggio 2024 [21];
 - Elaborato n. B9 - Piano di manutenzione, Rev. 0 maggio 2024 [22];
 - Elaborato n. B10 - Piano di dismissione dell'opera, Rev. 0 maggio 2024 [23];
 - Elaborato n. B11 - Corografia di inquadramento dell'area, Rev. 0 maggio 2024 [24];
 - Elaborato n. B12 - Corografia di dettaglio, Rev. 0 maggio 2024 [25];
 - Elaborato n. B13 - Rilievo stato attuale, Rev. 0 maggio 2024 [26];
 - Elaborato n. B14 - Planimetria catastale, Rev. 0 maggio 2024 [27];
 - Elaborato n. B15 - Planimetria generale, Rev. 0 maggio 2024 [28];
 - Elaborato n. B16 - Layout, Rev. 0 maggio 2024 [29];
 - Elaborato n. B17 - Invarianza idraulica, Rev. 0 maggio 2024 [30];
 - Elaborato n. B18 - Dettaglio impianto e particolari, Rev. 0 maggio 2024 [31];
 - Elaborato n. B19 - Recinzione e sistemazione a verde, Rev. 0 maggio 2024 [32];

- Elaborato n. B20 - Schede tecniche, Rev. 0 maggio 2024 [33];
- Elenco documenti acquisiti al prot. n. PG/2024/124708 del 08.07.2024 (presentazione istanza):
 - Elaborato n. C1 - Relazione tecnica impianto elettrico, Rev. 0 maggio 2024 [34];
 - Elaborato n. C2 - Planimetria Vie Cavi, Rev. 0 maggio 2024 [35];
 - Elaborato n. C3.1 - Schema unifilare impianto 800 kW, Rev. 0 maggio 2024 [36];
 - Elaborato n. C3.2 - Schema unifilare impianto 100 kW, Rev. 0 maggio 2024 [37];
 - Elaborato n. C4 - Relazione di calcolo DPA, Rev. 0 maggio 2024 [38];
 - Elaborato n. C5 - Planimetria DP, Rev. 0 maggio 2024 [39];
 - Elaborato n. D0 - Preventivo di connessione accettato, Rev. 0 luglio 2023 [40];
 - Elaborato n. D2 - e-distribuzione Pratica n. 3574/23-4888 RELAZIONE PAESAGGISTICA, luglio 2023 [42];
 - Elaborato n. D3 - e-distribuzione Disegno n. 3574/23-4888 VPE - VINCOLO PREORDINATO ALL'ASSERVIMENTO COATTIVO, Rev. 0 del 23/06/2023 [43];
- Elenco documenti acquisiti al prot. n. PG/2024/124715 del 08.07.2024 (presentazione istanza):
 - Elaborato n. D4 - Bozza servitù [...], Rev. 0 maggio 2024 [44];
 - Elaborato n. D5 - Bozza servitù [...], Rev. 0 maggio 2024 [45];
 - Elaborato n. D6 - Disegno n. 3574/23-4888 VU1 - STRUMENTI URBANISTICI DEL COMUNE DI LONGIANO, Rev. 0 del 28/06/2024 [46];
 - Elaborato n. D7 - Disegno n. 3574/23-4888 VU2 - STRUMENTI URBANISTICI DEL COMUNE DI RONCOFREDDO, Rev. 0 del 28/06/2024 [47];
 - Elaborato n. D8 - Disegno n. 3574/23-4888 AMB - RELAZIONE SULLA COMPATIBILITA' AMBIENTALE e PAESAGGISTICA, Rev. 0 del 28/06/2024 [48];
 - Elaborato n. E0 - Moduli e pagamento permesso di costruire, Rev. 0 maggio 2024 [50];
 - Elaborato n. E1 - Planimetria stato attuale, Rev. 0 maggio 2024 [51];
 - Elaborato n. E2 - Planimetria stato modificato, Rev. 0 maggio 2024 [52];
 - Elaborato n. E3 - Planimetria stato comparato, Rev. 0 maggio 2024 [53];
 - Elaborato n. E4 - Elaborati grafici IPRIPI, Rev. 0 maggio 2024 [54];
 - Elaborato n. E5 - Tavola presismica, data 08/08/2023 [55];
 - Elaborato n. E6 - Relazione presismica [56];
 - Elaborato n. E7 - MUR A.1_D.1 [57];
 - Elaborato n. F1 - Istanza screening incidenza, Rev. 0 maggio 2024 [58];
- Elenco documenti acquisiti al prot. n. PG/2024/124719 del 08.07.2024 (presentazione istanza):
 - Elaborato n. F2 - V.Inc.A Format proponente, Rev. 0 maggio 2024 [59];
 - Elaborato n. G1.1 - Modulo Comune di Longiano relativo alla domanda di autorizzazione per opere da eseguirsi in sede stradale o pertinenze con concessione di occupazione suolo pubblico, data 05/07/2024 [60-61];

- Elaborato n. G1.2- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (conformità intervento) [62];
- Elaborato n. G1.3 - Stralcio PRG, Rev. 0 luglio 2024 [63];
- Elaborato n. G1.4 - Documentazione fotografica, Rev. 0 luglio 2024 [64];
- Elaborato n. G2.1 - Modulo Provincia di Forlì-Cesena relativo alla domanda per concessione/nulla osta per occupazione di sottosuolo e soprassuolo pubblico [65-66];
- Elaborato n. G2.2 - Dichiarazione asseverata di delega al tecnico referente [67];
- Elaborato n. G2.3 - Diritti di istruttoria per la Provincia di Forlì-Cesena [68];
- Elaborato n. G2.4 - Documentazione fotografica, Rev. 0 luglio 2024 [69];
- Elaborato n. G2.7 - Marche da bollo, data 05/07/2024 [70];
- Elaborato n. H1 - Lettera integrazioni BAIOCHIN [71];
- Elenco documenti acquisiti al prot. n. PG/2024/148006 del 12.08.2024 (integrazione volontaria):
 - Organo di Vigilanza (antimafia), data 08/08/2024 [72];
- Elenco documenti acquisiti al prot. n. PG/2024/208790 del 19.11.2024 (integrazioni):
 - Elaborato n. A10 - Dichiarazione sostitutiva atto notorio (Particella errata), data 18/11/2024 [75];
 - Elaborato n. A13 - Domanda di Autorizzazione paesaggistica presentata al Comune di Longiano, data 18/11/2024 [76];
 - Elab. n. A14 - Risposta Regione Emilia-Romagna su DGR n. 693/2023 (verifica produzioni agricole certificate) [77];
 - Elaborato n. B21 - Relazione paesaggistica, Rev. 0 del 16/11/2024 [78];
 - Elaborato n. I - Parere legale, data 06/11/2024 [79];
 - Ricevuta cbill Comune Longiano del 18/11/2024 per autorizzazione paesaggistica [80];
- Elenco documenti acquisiti al prot. n. PG/2024/209282 del 19.11.2024 (integrazione volontaria):
 - Lettera trasmissione integrazioni, data 18/11/2024 [81];
- Elenco documenti acquisiti al prot. n. PG/2024/213746 del 26.11.2024 (integrazione volontaria):
 - Elaborato n. 0 - Elenco elaborati, Rev. 2 [82];
 - Elaborato n. B22 - Render, Rev. 0 del 16/11/2024 [83];
- Elenco documenti acquisiti al prot. n. PG/2024/215356 del 27.11.2024 (integrazione volontaria):
 - Elaborato n. A3 - ENAC-ENAV Istanza enti aeronautici, Rev. 0 maggio 2024 [84];
- Elenco documenti acquisiti al prot. n. PG/2025/5314 del 13.01.2025:
 - Controdeduzioni ditta alle osservazioni dei privati, data 13/01/2025 [85];
- Elenco documenti acquisiti al prot. n. PG/2025/30625 del 18.02.2025 (integrazione volontaria per Ministro delle Imprese e del Made in Italy MIMIT e revisione n. 1 del Progetto Definitivo della linea elettrica):
 - Atto di sottomissione registrato, data 01/10/2024 [86];

- Elaborato n. D9 - Dichiarazione asseverata Aereo-Interrato, data 03/07/2024 Revisione [87];
 - Ricevuta di avvenuta consegna pec datata 17/02/2025 con cui è sono stati inviati Atto di sottomissione registrato e Dichiarazione asseverata Aereo-Interrato [88];
 - Ricevuta di protocollo MIMIT (Protocollo n. 27732 del Registro Ufficiale AOO AOO_STV) [89];
 - Elaborato n. D1 - e-distribuzione Disegno n. 3574/23-4888 PD - PROGETTO DEFINITIVO, Rev. 1 del 15/01/2025 [90];
2. **di dare atto** che la Società **E-distribuzione S.p.A.** con sede legale in Comune di Roma, via Ombrone 2 (P.I. 15844561009 e C.F. 05779711000) è autorizzata **alla costruzione ed esercizio** della seguente infrastruttura elettrica *“Demolizione linea elettrica MT in cavo aereo e Ricostruzione linea MT interrata ed aerea a 15 kV denominata “FELLON” e costruzione di nuova cabina secondaria denominata n. DE102759884 “Vallieri Nicola 900KW FTV”. Comuni di Roncofreddo e Longiano - Provincia di Forlì”*, per una lunghezza complessiva di circa 240 m di linea MT in cavo circa 240 m di linea MT in cavo sotterraneo ed aereo interrato ed aereo, come dettagliato in *“Elaborato n. D1 - e-distribuzione Disegno n. 3574/23-4888 PD - PROGETTO DEFINITIVO, Rev. 1 del 15/01/2025”* (documento contrassegnato con la sigla [90], acquisito come integrazione volontaria al prot. n. PG/2025/30625 del 18.02.2025), che verrà compresa nella rete di distribuzione del gestore del servizio pubblico di distribuzione dell’energia elettrica e quindi acquisita al patrimonio o alla disponibilità di E-distribuzione S.p.A, **nel rispetto delle prescrizioni stabilite al punto 12 del presente dispositivo per quanto attinente alla linea elettrica;**
3. **di dichiarare**, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 387/03, come da richiesta del proponente, la pubblica utilità, l’urgenza e l’indifferibilità delle opere previste per la realizzazione dell’impianto di cui in oggetto e delle opere connesse, così come descritte nella documentazione depositata in atti presso questa Agenzia;
4. **di apporre** il vincolo preordinato all’esproprio sulle aree interessate dalla linea elettrica per la connessione dell’impianto alla rete pubblica, con particolare riferimento ai terreni identificati dalle particelle catastali di seguito riportate, come indicate in *“Elaborato n. D3 - e-distribuzione Disegno n. 3574/23-4888 VPE - VINCOLO PREORDINATO ALL’ASSERVIMENTO COATTIVO, Rev. 0 del 23/06/2023”*, acquisito al prot. n. PG/2024/124708 del 08.07.2024, siglato da Arpae con il numero [43] e allegato al presente atto quale **Allegato 2** a formarne parte integrante e sostanziale:
- Comune di Longiano, Particelle 79-81 del Foglio 27;
 - Comune di Longiano, Particelle 372 del Foglio 27;
5. **di dare atto** altresì che, per quanto riguarda l’esame delle osservazioni presentate da parte dei proprietari dei terreni interessati dalla realizzazione dell’opera, si rimanda all’elaborato *“Esame osservazioni pervenute e decisioni in merito”* nel quale, tenendo conto delle controdeduzioni del proponente e delle eventuali valutazioni espresse dai componenti della Conferenza di Servizi, vengono assunte le decisioni definitive in merito alle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 11 della L.R. 37/2002 e s.m.i., allegato quale **Allegato 1** al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
6. **di dare atto** che, in ottemperanza a quanto previsto dalle conclusioni della Conferenza in merito alle osservazioni presentate dai proprietari relativamente alla procedura di apposizione del vincolo espropriativo (riportate nell’ Allegato 1 al presente atto), il proponente ha inviato:
- con nota acquisita al PG/2025/30625 del 18.02.2025, la Rev. 1 del 15.01.2025 dell’*“Elaborato n. D1 - e-distribuzione Disegno n. 3574/23-4888 PD - PROGETTO DEFINITIVO”* contrassegnato con la sigla [90], al fine di correggere il refuso presente in tale elaborato;

- con nota acquisita al PG/2025/30625 del 18.02.2025, l'attestazione di avvenuto invio ai competenti Ispettorati territoriali del MIMIT, delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 56, del D.Lgs. 259/2003;
7. **di dare atto** che il presente provvedimento di Autorizzazione Unica, rilasciato ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e dell'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2011, ricomprende e sostituisce i seguenti provvedimenti e atti di assenso:
- il **Titolo Edilizio** (D.P.R. n. 380/2001 e L.R. n. 15/2013) di competenza del Comune di Longiano;
 - l'**Autorizzazione** alla realizzazione e all'esercizio dell'**elettrodotto** in media tensione per la connessione alla rete di distribuzione elettrica di competenza di Arpae SAC;
 - la **Concessione all'utilizzo/attraversamento** di aree pubbliche o ad uso pubblico di competenza del Comune di Longiano per l'attraversamento di Via Rio Guidoni con tratto aereo della linea elettrica;
 - il **nulla osta** relativo alla **Concessione all'utilizzo/attraversamento** per l'attraversamento della linea elettrica interrata lungo via Felloniche di competenza del Comune di Longiano, in cui viene prescritto che dovrà essere presentata richiesta di autorizzazione alla manomissione stradale almeno 30 giorni prima dell'inizio lavori;
 - la **Variante agli strumenti urbanistici del Comune di Longiano** per la localizzazione della linea elettrica per la connessione alla rete di distribuzione pubblica (art. 12 D.Lgs. n. 387/2003), approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 28.04.2025, così come individuata nell'elaborato progettuale allegato all'istanza n. D6 - Disegno n. 3574/23-4888 VU1 - STRUMENTI URBANISTICI DEL COMUNE DI LONGIANO, Rev. 0 del 28/06/2024 [46], allegato, quale parte integrante e sostanziale, al presente atto come Allegato 3;
 - l'**Apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità** per occupazione temporanea durante la fase di cantiere per la realizzazione della linea elettrica e, successivamente alla conclusione degli stessi, per la servitù coattiva permanente relativamente al tracciato dell'elettrodotto interrato per la connessione dell'impianto di produzione alla rete di distribuzione dell'energia elettrica e per l'occupazione permanente e inamovibile e la servitù di passaggio/accesso per la cabina di trasformazione (ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. n. 387/2003, del D.P.R. n. 327/2001 e della L.R. n. 37/2002), come individuata nell'elaborato progettuale allegato all'istanza n. D3 - VPE - VINCOLO PREORDINATO ALL'ASSERVIMENTO COATTIVO, Rev. 0 del 23/06/2023, allegato, quale parte integrante e sostanziale, al presente atto come Allegato n. 2;
8. **di dare atto** che il presente provvedimento di Autorizzazione Unica, rilasciato ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e dell'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2011, **ricomprende** il seguente atto, che viene allegato alla presente autorizzazione:
- **Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 28.04.2025**, relativa all'approvazione della *"Variante agli strumenti urbanistici del Comune di Longiano interessato per la localizzazione della linea elettrica di elettrodotto in media tensione (art. 12 d.lgs. n. 387/2003). Concessione all'utilizzo/attraversamento di aree pubbliche o ad uso pubblico"* allegata, quale parte integrante e sostanziale, al presente atto come Allegato 4;
9. **di dare atto** che il presente atto non ricomprende la variante agli strumenti urbanistici del Comune di Roncofreddo, in quanto nel parere comunale (nota acquisita al prot. n. PG/2025/5468 del 13.01.2025) viene specificato che:
- sull'elaborato grafico denominato Elaborato B5 (rubricato *"Sistema infrastrutturale e Tecnologico"* – variante specifica al P.T.C.P.) insiste già nella medesima posizione una linea elettrica a conduttore nudo con relative fasce di rispetto;

- per la localizzazione della linea elettrica per la connessione alla rete di distribuzione pubblica **non** risulta necessaria la variante agli strumenti urbanistici vigenti (PSC-RUE), poiché trattasi di linea elettrica già localizzata e comprensiva di fasce di rispetto, con la sola specifica che il nuovo tratto elettrico verrà interrato;
10. **di allegare** alla presente Determinazione, quali parti integranti e sostanziali, i seguenti elaborati:
- **ALLEGATO 1** - *“Esame osservazioni pervenute e decisioni in merito”*;
 - **ALLEGATO 2** - *“Elaborato n. D3 - e-distribuzione Disegno n. 3574/23-4888 VPE - Vincolo preordinato all'asservimento coattivo, Rev. 0 del 23/06/2023”*;
 - **ALLEGATO 3** - *“Elaborato n. D6 - e-distribuzione Disegno n. 3574/23-4888 VU1 - Strumenti urbanistici del comune di Longiano, Rev. 0 del 28/06/2024”*;
 - **ALLEGATO 4** - Deliberazione del Consiglio Comunale di Longiano n. 16 del 28.04.2025, avente ad oggetto: *“Variante agli strumenti urbanistici del Comune di Longiano interessato per la localizzazione della linea elettrica di elettrodotto in media tensione (art. 12 d.lgs. n. 387/2003). Concessione all'utilizzo/attraversamento di aree pubbliche o ad uso pubblico”*;
11. **di approvare** l' "Allegato 1", l' "Allegato 2", l' "Allegato 3" e l' "Allegato 4" alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
12. **di stabilire** che il proponente dovrà adempiere alle prescrizioni e condizioni indicate dagli enti preposti, che vengono di seguito integralmente riportate (per facilitare la lettura integrata di tutte le prescrizioni, vengono indicate anche quelle già riportate negli allegati al presente atto):
- A) COMANDO INTERREGIONALE MARITTIMO NORD - Ufficio Infrastrutture e Demanio:**
- A.1. tenuto conto della tipologia di lavori, la Società richiedente, nel realizzarli, deve effettuare le dovute indagini preliminari esplorative ed adottare tutte le precauzioni necessarie in materia;
- B) SNAM Rete Gas S.p.A.:**
- B.1. qualora vengano apportate modifiche o varianti al progetto, la Società richiedente deve darne informazione a SNAM Rete Gas S.p.a. affinché la stessa possa valutare le eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio;
- B.2. in prossimità degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione da parte di SNAM Rete Gas S.p.a., in caso contrario la Società richiedente sarà ritenuta responsabile di ogni e qualsiasi danno possa derivare al metanodotto, a persone e/o a cose;
- C) HERA S.p.A. e INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A.:**
- Con riferimento al nuovo elettrodotto, prima dell'inizio lavori, la Società richiedente dovrà:
- C.1. prima della realizzazione delle opere richiedere un **sopralluogo** per individuare l'esatta posizione e quota delle condotte, mediante il **nuovo WEBFORM Multiservizio** disponibile sul sito www.gruppohera.it. Le istruzioni dettagliate su come procedere sono visionabili alla pagina:
<https://www.gruppohera.it/assistenza/progettisti-e-tecnici>
- C.2. al fine di tutelare le infrastrutture pubbliche presenti dovrà essere prestata la massima attenzione al fine di garantire l'integrità e funzionalità di tutti i servizi presenti;
- C.3. in caso di attraversamenti delle condotte con scavo a cielo aperto:
- C.3.a. andranno predisposte opportune guaine in materiale plastico a protezione dei nuovi cavidotti;

- C.3.b. prima di effettuare interventi con trivellazione teleguidata, andrà verificata la posizione esatta delle condotte esistenti;
- C.4. in caso di parallelismi, dovrà essere garantita una distanza di rispetto di almeno 50 cm dalle condotte acqua, gas e fognatura esistenti in modo da non pregiudicare la possibilità di poter effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ed eventuali nuovi allacci d'utenza, pozzetti d'ispezione o eventuali corpi tecnici dovranno essere posizionati ad una distanza di rispetto di almeno 50 cm. **Non sono consentiti parallelismi in sovrapposizione longitudinale;**
- C.5. durante l'esecuzione dei lavori, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare interferenze o rotture delle tubazioni in esercizio; eventuali interventi che si renderanno necessari per ripristinare il corretto funzionamento delle condotte saranno posti a carico del Soggetto Attuatore delle opere;

D) Aeronautica Militare:

- D.1. per quanto attiene alle potenziali interferenze con l'attività di aeronavigazione occorre rispettare le disposizioni contenute nella circolare dello Stato Maggiore Difesa n. 146/394/4422 in data 09/08/2000 "*Opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica*", la quale, ai fini della sicurezza dei voli a bassa quota, impone obblighi già con riferimento ad opere:
- di tipo verticale con altezza dal piano di campagna uguale/superiore a 15 metri (60 metri nei centri abitati);
 - di tipo lineare con altezza dal piano di campagna uguale/superiore a 15 metri;
 - elettrodotti, a partire da 60 kV;
 - piattaforme marine e relative sovrastrutture.

E) FiberCop S.p.A.:

- E.1. il lottizzante o la ditta incaricata, prima di procedere alle lavorazioni, dovrà aprire una pratica denominata "*Supporto per Assistenza Scavi, Cartografia Impianti TLC e/o tracciatura cavi in loco*" (<https://portale.portaleimprese.tim.it/#/Servizi>) per verificare l'esatta ubicazione delle infrastrutture/cavi esistenti, in modo da localizzarli ed evitare eventuali danneggiamenti durante le lavorazioni previste da progetto;
- E.2. se a fronte dell'attività di cui al punto precedente dovesse emergere che l'infrastruttura telefonica esistente interferisce con le lavorazioni previste per la realizzazione delle opere come da progetto, il lottizzante o la ditta incaricata deve aprire una pratica denominata "*Spostamento di pali, cavi e infrastrutture di rete TLC*" coinvolgendo il Focal Point Spostamenti (<https://portale.portaleimprese.tim.it/#/Servizi>) per ogni interferenza riscontrata, necessaria per valutare lo spostamento della rete telefonica esistente;
- E.3. il lottizzante o la ditta incaricata deve aprire una pratica chiamata "*Allaccio nuovi fabbricati e nuove lottizzazioni*", coinvolgendo il Focal Point Lottizzazioni (<https://portale.portaleimprese.tim.it/#/Servizi>), al fine di esaminare e valutare l'eventuale progetto di distribuzione della rete fonia-dati e per meglio valutare il corretto dimensionamento di tubi, pozzetti oltre che per il posizionamento di armadietti interni ai nuovi edifici piuttosto che di colonnine esterne in posizioni baricentriche;
- E.4. tutte le richieste sopracitate dovranno essere inviate con un ragionevole anticipo rispetto all'inizio dei lavori, per permettere di eseguire tutti i sopralluoghi e di realizzare tutti gli interventi necessari;

F) Comune Longiano:

Concessione all'utilizzo/attraversamento di aree pubbliche o ad uso pubblico

F1. per l'attraversamento di aree pubbliche in occasione della richiesta di manomissione da parte di E-Distribuzione, da richiedersi almeno 30 giorni prima della realizzazione delle opere, il Comune si riserva la facoltà di richiedere una più ampia fascia di rifacimento del tappeto di usura, oltre la larghezza dello scavo di progetto. Le prescrizioni inerenti la manomissione saranno inserite nell'atto di autorizzazione alle manomissioni. Al fine di rappresentare il tracciato esatto della linea elettrica che attraversa gli spazi pubblici, è necessario inoltrare il progetto al gestore della Pubblica Illuminazione, Hera Luce S.p.A., prendendo contatti con il Tecnico Maurizio Faini maurizio.faini@gruppohera.it. Si richiede inoltre di indicare l'estensione delle linee interrato su aree pubbliche;

G) Provincia di Forlì-Cesena:

Localizzazione della linea elettrica in variante agli strumenti urbanistici comunali

G.1. qualora la realizzazione dell'intervento determini il danneggiamento o l'abbattimento di siepi e filari alberati, come rappresentati nella Tav. 3 del P.T.C.P., il progetto dovrà prevedere opportune opere di mitigazione e/o compensazione, sulla base di quanto determinato dall'art. 10 comma 8 e comma 8bis delle norme del P.T.C.P.;

H) Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini:

H.1. in merito alla tutela archeologica, vista l'assenza di dati relativi ad eventuali controlli e/o verifiche effettuati sull'impianto fotovoltaico esistente, prima dell'inizio dei lavori, dovranno essere eseguite verifiche archeologiche preventive al fine di evitare eventuali azioni di tutela (art. 28 D.Lgs. n. 42/2004) in corso d'opera;

I) AUSL:

I.1. dovrà essere garantito il rispetto del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori coinvolti nelle attività connesse all'impianto;

J) Arpa - Servizio Sistemi Ambientali (SSA) Area Est:

J.1. nella fascia di rispetto (coincidente con la distanza di prima approssimazione - DPA), attorno alle cabine e alle linee, non dovranno essere previste strutture, anche se amovibili, che consentano la permanenza di persone per un tempo maggiore o uguale a 4 ore/giorno;

K) Arpa - Servizio Autorizzazioni e Concessioni:

Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'elettrodotto di connessione alla rete di distribuzione elettrica

K.1. la realizzazione della linea elettrica dovrà garantire la massima salvaguardia possibile degli alberi da frutto e del relativo impianto di irrigazione presenti nell'area individuata per il passaggio della linea elettrica interrata; si precisa che eventuali danni arrecati alle colture e all'impianto di irrigazione dovranno essere sanati a carico del soggetto titolare della presente autorizzazione;

K.2. non potranno essere abbattuti gli alberi a bordo strada presenti nei pressi della posizione prevista per il passaggio della linea elettrica interrata in progetto;

K.3. la data di inizio dei lavori di costruzione delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione dell'energia elettrica, di cui al Progetto Definitivo *“Demolizione linea elettrica MT in cavo aereo e Ricostruzione linea MT interrata ed aerea a 15 kV denominata "FELLON" e costruzione di nuova cabina secondaria denominata n. DE102759884 "Vallieri Nicola 900KW FTV". Comuni di Roncofreddo e Longiano -*

Provincia di Forlì”, dovrà essere preventivamente comunicata ad Arpae - SAC di Forlì-Cesena e ai Comuni di Longiano e Roncofreddo;

- K.4. i lavori di costruzione delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione dell'energia elettrica di cui al punto precedente dovranno essere condotti a termine entro 3 anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione unica, salvo eventuale proroga che dovrà essere richiesta ad Arpae - SAC di Forlì-Cesena prima della scadenza stabilita;
- K.5. la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori e della data di messa in esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione dell'energia elettrica dovrà essere trasmessa ad Arpae - SAC di Forlì-Cesena e ai Comuni di Longiano e Roncofreddo, entro 3 mesi da quando questa sarà avvenuta;
- K.6. l'impianto dovrà essere collaudato entro 4 anni dalla messa in esercizio, a norma dell'art. 5 della L.R. 8/2024, a cura del titolare dell'autorizzazione all'esercizio che trasmetterà il certificato di collaudo ad Arpae - SAC di Forlì-Cesena;
- K.7. l'autorizzazione si intende accordata fatti salvi i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni e condizioni stabilite dagli Enti interessati a termini dell'art. 120 del T.U. 1775/1933, per cui la Società E-distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità nei confronti dei diritti dei terzi e dei danni eventuali che comunque potessero essere causati dalla costruzione ed esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione dell'energia elettrica in oggetto, sollevando Arpae da ogni pretesa molestia di chi si ritenesse danneggiato;
- K.8. la Società E-distribuzione S.p.A. resta obbligata ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio dell'impianto elettrico tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi entro i termini che, al riguardo, saranno stabiliti con le comminatorie in caso di inadempimento;
- K.9. la Società E-distribuzione S.p.A. deve inoltre adempiere alle **prescrizioni e condizioni**, contenute nelle determinazioni espresse dagli Enti/Aziende della Conferenza di servizi, relative alla costruzione ed esercizio delle infrastrutture elettriche appartenenti alla rete di distribuzione dell'energia elettrica di cui al precedente punto 1.1;
- K.10. nel caso di dismissione dell'impianto di produzione, **l'obbligo di rimozione e di ripristino dei luoghi non riguarda l'opere dell'impianto di rete per la connessione**, di cui al Progetto Definitivo “*Demolizione linea elettrica MT in cavo aereo e Ricostruzione linea MT interrata ed aerea a 15 kV denominata "FELLON" e costruzione di nuova cabina secondaria denominata n. DE102759884 "Vallieri Nicola 900KW FTV". Comuni di Roncofreddo e Longiano - Provincia di Forlì*”, che rimarrà in esercizio in quanto facente parte della rete di distribuzione dell'energia elettrica;

Prescrizioni di carattere generale

- K.11. la società proponente dovrà ottemperare alle specifiche prescrizioni indicate dagli enti presenti in Conferenza e sopra riportate, provvedendo a darne comunicazione agli enti competenti e per conoscenza a questa Agenzia;
- K.12. ai sensi dell'art 15 comma 2 del D.P.R. n. 380/2001, i lavori dovranno iniziare **entro 3 anni** dal rilascio dell'autorizzazione e terminare **entro 3 anni** dalla data di inizio lavori;
- K.13. dovrà essere data comunicazione di inizio e fine lavori ai Comuni di Longiano e Roncofreddo e ad Arpae;
- K.14. a fine lavori, dovrà essere presentata la Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e Agibilità dell'impianto (SCCEA) ai Comuni di Longiano e ad Arpae per

conoscenza;

- K.15. ai sensi della delibera della Direzione Amministrativa di Arpae n. DEL-2016-55 del 15.04.2016, **prima dell'inizio dei lavori**, la Ditta dovrà corrispondere una **cauzione finanziaria a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino**, nelle modalità descritte nella relazione di dismissione, da versare ad Arpae mediante fidejussione bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui agli artt. 106 e 107 del D.Lgs. n. 385 del 01 settembre 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e siano a ciò espressamente autorizzati come previsto dalle suddette norme;
- K.16. l'importo della garanzia dovrà essere pari al costo di dismissione determinato nel progetto presentato e approvato in sede di Conferenza dei Servizi (in particolare il valore indicato dal proponente di € 33.240,00 quale importo pari valore delle opere di messa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale, dovrà considerarsi aumentato del 22%, per la copertura dei costi relativi all'I.V.A. (**importo totale comprensivo di I.V.A. pari a € 40.552,80**);
- K.17. la garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, l'obbligo, a carico del garante, di versamento dell'intero ammontare della somma garantita, incondizionatamente e senza riserva alcuna anche in caso di opposizione del contraente o di terzi aventi causa, entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del beneficiario, la rinuncia del garante alla facoltà di opporre le eccezioni che spettino al debitore principale, in deroga al disposto dell'art. 1945 del Codice Civile;
- K.18. **la cauzione/garanzia finanziaria dovrà essere presentata prima della comunicazione di inizio lavori, a pena di revoca dell'autorizzazione rilasciata in esito al procedimento amministrativo, previa diffida**; l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata sarà subordinata alla comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia da parte di Arpae; fino alla predetta comunicazione, non potrà essere svolta l'attività oggetto del provvedimento autorizzativo rilasciato ad Arpae;
- K.19. il proponente si impegna a fornire la **garanzia finanziaria per tutta la durata di esercizio dell'impianto maggiorata di due anni anche mediante più fidejussioni** (senza soluzione di continuità della garanzia stessa), nel rispetto di quanto definito al punto successivo;
- K.20. **i costi del piano di attuazione delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o dovranno essere rivalutati sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni**;
- K.21. la mancata presentazione della garanzia finanziaria, o il mancato adeguamento della garanzia finanziaria nei tempi di cui al punto precedente comporteranno, previa diffida da parte dell'Ente competente, la revoca dell'autorizzazione rilasciata;
- K.22. lo svincolo della garanzia finanziaria rilasciata ai sensi delle disposizioni precedenti potrà avvenire a seguito della presentazione della richiesta di restituzione dell'originale della polizza/fidejussione di cui sopra, accompagnata da una relazione, firmata da tecnico abilitato, circa la rimessa in pristino dello stato dei luoghi e le misure di reinserimento o recupero ambientale; la restituzione della garanzia potrà avvenire a seguito del positivo collaudo in merito alla regolare esecuzione degli interventi di rimessa in pristino dello stato dei luoghi interessati dall'impianto e le misure di reinserimento o recupero ambientale, da effettuare da parte dell'amministrazione procedente, in contraddittorio con il titolare dell'autorizzazione;
- K.23. La compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiara di essere

legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;

K.24. Il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiara di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento del proprio identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;

K.25. Le dichiarazioni di cui ai punti K.23 e K.24 sopra riportati dovranno essere allegate all'originale della appendice alla polizza;

K.26. il titolare dell'autorizzazione, al termine del periodo di produzione dell'impianto, dovrà provvedere alla dismissione dell'impianto e alla rimessa in pristino dei luoghi, ripresentando a questa Agenzia e al Comune di Longiano, almeno **sei mesi prima** della cessazione dell'attività di produzione dell'energia, il relativo progetto confermando o aggiornando i tempi, i costi e le modalità di rimessa in pristino; tale progetto dovrà essere preventivamente riesaminato ed approvato;

K.27. eventuali varianti in corso d'opera (anche anche qualora siano richieste specificatamente dagli enti interessati), o richieste di proroga per l'inizio lavori, o per la presentazione della SCCEA dovranno essere preventivamente comunicate a questa Agenzia, valutate ed eventualmente autorizzate; una volta realizzato l'impianto, per ogni richiesta di variazione o modifica rispetto al progetto approvato, dovrà essere seguita la stessa prassi;

K.28. le modifiche al progetto approvato per l'impianto di cui in oggetto, anche se richieste specificatamente dagli enti interessati, sono assentibili attraverso le procedure stabilite dal D.Lgs. n. 190/2024;

K.29. dovrà essere predisposta ed inviata annualmente all'Unità Impianti del SAC di Forlì-Cesena di Arpae, entro il mese di febbraio, una relazione contenente i dati di produzione annua di energia elettrica riferiti all'anno precedente;

K.30. rimangono in capo al proponente gli obblighi di cui all'art. 63, commi 3 e 4, del D.Lgs. 26 ottobre 2004 n. 504 e successive modificazioni (imposte produzione e consumi);

K.31. rimane in capo al proponente l'obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo, cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni recepite dalla presente autorizzazione, mediante la presentazione, prima della scadenza delle stesse, di apposita domanda nei modi previsti dalla legge.

13. **di specificare** che il presente atto dovrà essere conservato ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;

14. **di fare salvi:**

- i diritti di terzi;
- eventuali modifiche alle normative vigenti;
- quanto altro previsto dalla normativa relativamente alla prevenzione incendi;
- gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la possibilità dell'Agenzia di revocare l'autorizzazione, qualora l'esito delle verifiche effettuate tramite la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia attestino la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/11 e s.m.i.;

15. **di dare atto** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

16. **di dare atto** altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, il responsabile del procedimento attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
17. **di precisare** che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
18. **di dare atto** che:
- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpa;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpa;
 - ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpa e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpa SAC territorialmente competente;
19. **di provvedere** a depositare, come previsto dall'art. 18 della L.R. 37/2002, copia del presente provvedimento presso l'Ufficio Espropri della Provincia di Forlì-Cesena competente per gli adempimenti successivi relativi alle procedure espropriative, ai sensi dell'art. 6, comma 1-bis della L.R. 37/2002, in quanto trattasi di una infrastruttura lineare energetica che interessa il territorio di più comuni;
20. **di trasmettere** il presente provvedimento alla Società Agricola Guidi di Roncofreddo s.s. di Guidi Giancarlo e Nicolini Fausta s.s., al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpa, al Servizio Sistemi Ambientali Area Est di Arpa, all'Azienda USL di Romagna - D.S.P. di Cesena, al Comune di Longiano, al Comune di Roncofreddo, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, alla Provincia di Forlì-Cesena, all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile dell'Emilia-Romagna, a E-Distribuzione S.p.A., a HERA S.p.A., a Snam Rete Gas S.p.A., a FiberCop S.p.A., all'Agenzia Nazionale per la sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali ed Autostradali, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, all'Aeronautica Militare, al Comando Marittimo Nord (Ufficio Infrastrutture e Demanio), al Comando Militare Esercito Emilia-Romagna (SM - Ufficio Personale, Logistico, e Servizi Militari), ad ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, ad ENAV - Ente Nazionale di Assistenza al Volo, alla Regione Emilia-Romagna (Servizio Innovazione sostenibile, Imprese, Filie produttive), al Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A., all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Il Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena - Area Est
Dott. Stefano Renato de Donato

Decisioni assunte dalla Conferenza dei Servizi riguardo all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio nel corso della riunione tenutasi in data 14.01.2025

ESAME OSSERVAZIONI PERVENUTE

(Pubblicazione sul BUR del 14.08.2024 - n. 271 - Parte Seconda)

(Consegna delle raccomandate ai proprietari completata in data 23.08.2024)

Scadenza deposito per osservazioni: 14.10.2024

Proponenti dell'osservazione <i>[omissis]</i>
Dati catastali: Comune di LONGIANO FOGLIO 27 PARTICELLE 79 e 81. Osservazione pervenuta in data 11.10.2024, acquisita al prot. n. PG/2024/184214 del 11.10.2024.
Sintesi dell'osservazione A) <u>Il progetto presentato prevede il passaggio della linea elettrica su terreno privato</u> per circa 150 m sulle particelle 79 e 81, di proprietà <i>[omissis]</i>, mentre la parte su strada pubblica è del tutto residuale. Si contesta la sussistenza della necessità di utilizzare il terreno di proprietà privata in considerazione della assoluta prossimità alla strada comunale via Rio Guidoni che corre parallela all'area individuata e di cui rappresenta la sponda rialzata, in cui la dichiarata opera di interesse pubblico può essere collocata. Nella documentazione visionata la Società proponente dichiara "(...) <i>è stata progettata privilegiando per quanto possibile la posa su strada al fine di riuscire meno pregiudizievolemente possibile al fondo servente (...)</i>", ma tale dichiarazione non trova invece riscontro nella proposta di progetto elaborata. B) Problematiche legate al passaggio dell'elettrodotto nel terreno di proprietà <i>[omissis]</i>: 1) il terreno interessato dall'opera è in affitto a titolo oneroso (con regolare contratto) con scadenza 31/12/2030 e in caso di risoluzione incolpevole del contratto da parte della parte affittuaria dovrà essere riconosciuto l'indennizzo di cui all'art. 43 della Legge n. 203/82, inoltre nell'area sono presenti alberi da frutto con relativo impianto di irrigazione; 2) il terreno è già stato oggetto in passato di esproprio a titolo gratuito per le necessità del Comune di Longiano relative all'allargamento della strada comunale Vio Rio Guidoni; 3) tra la strada comunale e la sponda rialzata sono presenti alcune piante (4 querce e 1 olivo), presumibilmente di proprietà comunale; 4) nel terreno sono presenti 4 pali e cavi aerei per la rete telefonica (presenti dagli anni '70 e di cui non si dispone di documentazione); 5) prima del deposito della domanda la ditta proponente ha sottoposto al <i>[omissis]</i> un documento denominato "<i>atto definitivo di costituzione di servitù inamovibile di elettrodotto in cavo interrato</i>" non accettabile per le condizioni previste agli artt. n. 4 e 5 del medesimo documento, in quanto prevedono numerosi diritti (anche futuri) sull'area oltre a numerosi oneri. Non si evince dalla documentazione visionata se tali vincoli e obblighi saranno reiterati poi con la servitù coattiva permanente richiesta. In tal caso la valutazione dell'indennità dovrà essere congrua rispetto alle responsabilità previste e al possibile danno di rescissione del contratto di affitto; 6) in prossimità dell'impianto e della nuova cabina è presente una unità abitativa con nucleo

familiare con residenza stabile.

C) Dichiarazione di pubblica utilità:

- nella documentazione visionata non viene rappresentata la portata della pubblica utilità;
- non risultano nell'area edifici pubblici o di pubblica utilità, in quanto per il Comune l'area interessata è di tipo agricolo e non sono previsti cambi di destinazione d'uso;
- l'unica attività ad alto consumo energetico della zona è la ditta proponente;

D) Interferenza elettromagnetica:

- l'area è già penalizzata dalla scarsità dei segnali di telecomunicazione (frequenze radiotelevisive e telefonia mobile);
- il collegamento internet è instabile e lento;
- non sono stati presentati elementi sufficienti di analisi di eventuali interferenze e soluzioni tecniche adeguate o impegni rispetto all'ulteriore deterioramento dei segnali di telecomunicazione.

Controdeduzioni del proponente pervenute in data 13.01.2025 e acquisite al PG/2025/5314 del 13.01.2025:

Punto A)

Il proponente precisa che la scelta del tracciato dell'elettrodotto è stata eseguita da E-Distribuzione S.p.A. nel pieno rispetto delle norme del testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA) di cui alla delibera ARERA 24/07/2008 e smi. In particolare l'art. 8 prevede che la soluzione tecnica dell'elettrodotto, che deve perseguire il distributore, è la soluzione di minima spesa. Nel caso specifico l'impianto fotovoltaico è ubicato nella zona di pianura a valle rispetto a Via Guidoni e il punto di recapito dell'elettrodotto è la cabina secondaria su Via Felloniche, anch'essa ubicata a valle rispetto a Via Rio Guidoni. Considerato che lo scavo su strada sarebbe di maggior lunghezza rispetto al tracciato su terreno agricolo e considerato inoltre la possibile interferenza con altri sottoservizi presenti in strada, è evidente che la soluzione in campo agricolo è quella scelta da E-Distribuzione.

Il proponente conferma in sede di Conferenza che la frase riportata nella relazione tecnica relativa al progetto della linea elettrica citata dal proprietario nell'osservazione costituisce un refuso e si impegna a modificare tale elaborato, in quanto, nel caso in esame, le scelte effettuate in fase di progettazione non hanno privilegiato, per i motivi sopra riportati, la posa su strada.

Punto C)

L'intervento di progetto prevede la costruzione di un impianto fotovoltaico a terra, di cui l'elettrodotto costituisce opera di connessione. Ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. n. 387/03, come successivamente modificato e sostituito dal D.Lgs. n. 190/2024 art. 2 - Principi generali, che si riporta di seguito per facilità di lettura

"2. Gli interventi di cui all'art. 1 comma 1 (impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ... nonché le opere connesse...) sono considerati di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti e possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici."

E' pertanto evidente che le opere di progetto, essendo costituite da impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile ed opere connesse, hanno il carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

Decisioni della Conferenza

Punto A)

La Conferenza considera pertinenti le controdeduzioni del proponente relativamente a questo punto. Viene inoltre rilevato che un taglio longitudinale del rilevato stradale effettuato su una strada posta a monte di una scarpata, potrebbe comprometterne la stabilità.

La seconda parte del punto A) dell'osservazione è stata giudicata pertinente, poiché quanto indicato da E-distribuzione nella relazione tecnica di progetto della linea elettrica non trova rispondenza nelle scelte progettuali risultanti dagli altri elaborati.

E' stato chiarito che si tratta di refuso e che la Ditta provvederà alla correzione della relazione tecnica con riferimento alla frase citata nell'osservazione del proprietario.

L'elaborato corretto dovrà essere vidimato dal gestore di rete.

L'osservazione quindi deve essere considerata nel complesso non accolta.

Tuttavia si rileva un parziale accoglimento, pur molto marginale, poiché quanto indicato in relazione tecnica dovrà essere allineato con quanto previsto negli altri elaborati di progetto, dal momento che le scelte effettuate in fase di progettazione non hanno privilegiato, per i motivi sopra riportati, la posa su strada.

Punto B)

1) Il procedimento autorizzativo di cui trattasi prevede unicamente la fase di apposizione del vincolo preordinato e la dichiarazione di pubblica utilità; ai sensi dell'art. 6 comma 1 bis della L.R. n. 37/2002, la successiva procedura espropriativa, comprensiva della quantificazione di eventuali indennizzi, deve essere svolta, in una fase successiva al rilascio dell'autorizzazione, dal Comune territorialmente competente, oppure dalla Provincia nel caso sia interessato il territorio di più Comuni ovvero nel caso di infrastrutture e impianti energetici, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 52-sexies, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

Si precisa che verrà inserita, nell'atto autorizzativo finale, specifica prescrizione a tutela della conservazione degli alberi da frutto e dell'impianto di irrigazione citati all'osservazione pervenuta.

L'osservazione viene quindi parzialmente accolta.

2) Questo punto delle osservazioni, in quanto non attinente al progetto in esame, è stato giudicato non pertinente alle decisioni oggetto della Conferenza.

3) Verrà inserita nell'atto autorizzativo specifica prescrizione a garanzia della conservazione delle querce e dell'olivo indicati dall'osservazione.

La Provincia evidenzia inoltre che il PTCP nell'area oggetto di intervento rappresenta una siepe tutelata dall'art. 10, per la quale verrà inserita, nel decreto provinciale relativo all'espressione del parere sulla linea elettrica, l'indicazione di tutela degli elementi vegetazionali presenti. Tale prescrizione verrà inserita anche nell'atto autorizzativo di Arpae. L'osservazione viene quindi accolta.

4) In merito a tale aspetto FiberCop ha trasmesso agli atti della Conferenza il parere di competenza in merito alla risoluzione delle interferenze con reti telefoniche e di telecomunicazione. Quanto richiesto in tale parere sarà inserito nell'atto autorizzativo come prescrizione da ottemperare prima dell'inizio lavori.

L'osservazione si può quindi considerare accolta.

5) Per le motivazioni indicate al punto 1) delle controdeduzioni, questo punto si deve ritenere non attinente al procedimento Autorizzativo in oggetto e pertanto non pertinente alle decisioni oggetto della Conferenza.

6) In merito a quanto rilevato in tale punto delle osservazioni si rimanda al parere del SSA di Arpae acquisito agli atti della Conferenza e alla relativa prescrizione, che sarà riportata nell'atto autorizzativo. In questo punto delle osservazioni non sono presenti richieste e quindi non è possibile stabilirne l'accoglimento, tuttavia la Conferenza precisa che la criticità rilevata è stata valutata nelle fasi istruttorie.

Punto C)

Come rilevato nelle controdeduzioni del proponente, la pubblica utilità, l'indifferibilità e l'urgenza degli interventi per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono stabilite da norme nazionali, pertanto il punto C) dell'osservazione non risulta conferente e non può essere accolto.

Punto D)

In merito alla risoluzione delle possibili interferenze con linee telefoniche e di trasporto dati, per la

nuova linea elettrica è stata acquisita la dichiarazione asseverata ai sensi dell'art. 56, comma 3, del D.Lgs. 259 del 2003 da parte del progettista abilitato. E' stato inoltre acquisito il parere di FiberCop in merito a eventuali interferenze con linee telefoniche e di trasporto dati, in base al quale verranno disposte prescrizioni nell'atto autorizzativo, alle quali la ditta dovrà adempiere prima dell'inizio lavori. Infine verrà chiesto al proponente di presentare, prima dell'inizio lavori, ai competenti Ispettorati territoriali del MIMIT, le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 56, del D.Lgs. 259 del 2003, che sostituiscono qualsiasi atto di assenso del Ministero sui relativi progetti ai sensi delle norme che regolano la materia, anche nell'ambito delle Conferenze di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Si ritiene quindi che quanto osservato dal proprietario al punto D) sia stato correttamente valutato nelle fasi istruttorie del procedimento e che pertanto tale punto delle osservazioni possa considerarsi **accolto**.

Conclusioni

Viene approvata l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità come indicate negli elaborati progettuali.

Il proponente dovrà correggere il refuso presente nella relazione tecnica vidimata da E-Distribuzione, come sopra indicato.

Saranno inoltre introdotte prescrizioni nell'atto autorizzativo a tutela degli alberi da frutto e dell'impianto di irrigazione, delle querce e dell'olivo indicati nelle osservazioni dal proprietario.

Verrà inoltre inserita nel Decreto provinciale e quindi anche in autorizzazione una prescrizione a tutela della siepe tutelata ai sensi dell'art 10 del PTCP.

Verrà richiesto al proponente di presentare, prima dell'inizio lavori, ai competenti Ispettorati territoriali del MIMIT, le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 56, del D.Lgs. 259/2003.

Verranno infine riportate nell'atto autorizzativo le prescrizioni indicate nei rispettivi pareri da FiberCop e dal SSA di Arpae.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.